

editoriale 2

Doganalisti a Milano...

primo piano 3-4-5

Outsourcing si estende ai servizi doganali

di Danilo Desiderio

professione 6-7-8

Regolamento del tirocinio professionale degli Spedizionieri Doganali

fisco 9-10

Consignment stock

di Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi

speciale europa 11/16

Croazia, 28° stato UE

Difesa commerciale dell'UE

India scheda doganale

a cura di Mauro Giffoni

dogane 17/24

Royalties valore in dogana di Fabrizio Vismara

Dichiarazioni Intrastat 2013

di Francesco Campanile

filo diretto 25-26

Sbagliare è umano perseverare è diabolico

di Andrea Toscano

giurisprudenza 27/31

Evasione IVA all'importazione

di Sara Armella
Flavia Di Luciano

Diritto d'autore nella comunicazione globale

di Domenico Ventresca

commercio 33/35

Classificazione merci per la "vendita al minuto"

di Enrico Perticone

anaped 36-37

Modifica Statuto rinnovo cariche sociali

di Massimo De Gregorio

osservatorio 38-40

Giurisprudenza comunitaria e nazionale

di Alessandro Fruscione

Una lacrima di marmo....

Taj Mahal significa "Palazzo della corona": è considerato uno degli edifici più belli ed affascinanti e rientra nelle sette meraviglie del mondo.

Avvolto dalla leggenda è simbolo dell'amore infinito che l'imperatore Mughal Shah Jahan provava per la sua giovane moglie Mumtaz Mahal, principessa originaria della Persia, morta mentre accompagnava suo marito a Behrampur durante una campagna militare.

Il dolore della sua perdita spezzò per sempre il cuore dell'imperatore che decise di erigere un monumento a testimonianza del suo amore eterno.

foto di copertina:
Taj Mahal 1631, Agra, India Settentrionale

Affermata Società nel settore delle attività doganali, ricerca Doganalista esperto per l'inserimento nel proprio organico in qualità di responsabile dei servizi doganali, presso la propria sede operativa in provincia di Milano. Gli interessati potranno inviare i curricula all'indirizzo di posta elettronica: annuncioganalista@gmail.com



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXVI - n. 3 - Maggio-Giugno 2013

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99
Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana





Doganalisti a Milano...

... il 20 Aprile per discutere delle strategie e delle novità normative che incidono sull'attività professionale.

Si è tenuto, presso l'Hotel Four Points By Sheraton, il seminario "Rappresentanza in Dogana, regime sanzionatorio ed obbligazione doganale: novità e strategie". L'incontro è stato organizzato dal Consiglio degli Spedizionieri Doganali di Milano, in collaborazione con l'Associazione Spedizionieri Doganali del Compartimento di Milano.

Erano presenti: Giovanni De Mari, Presidente Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali, Aldo Lupi, Presidente del Consiglio Compartimentale di Milano, Massimo De Gregorio, Presidente Confiad, Michela Orlando, Doganalista, Cultrice di diritto doganale e trasporti presso Università Ca' Foscari (VE) e Macerata, il Prof. Avv. Fabrizio Vismara, Docente di Diritto dell'Unione, avvocato in Milano. In questo momento di crisi del settore dell'in-

terscambio e della logistica in generale, il seminario ha rappresentato un'importante occasione di incontro e di dibattito su temi particolarmente sentiti dalla categoria e soprattutto per fare il punto della situazione, confrontarsi sulle prospettive e sulle strategie da seguire ed aggiornarsi sulle ultime novità normative. Nel nuovo contesto giuridico, il buon funzionamento del mercato interno costituisce un presupposto per il rilancio dell'attività professionale, offrendo un'occasione di crescita e sviluppo.

"Immaginate che il territorio doganale comunitario sia circoscritto da una rete. Se le maglie hanno la stessa dimensione le merci si distribuiscono naturalmente sul territorio secondo le esigenze e le scelte economiche; se invece vi sono smagliature o maglie più larghe, la merce affluisce verso quei Paesi in cui, per motivi vari, tra i quali una maggiore vocazione mercantile, i controlli non vengono ef-

fettuati al confine o vengono effettuati con modalità diverse, magari sul territorio. Questo fenomeno pregiudica il buon funzionamento del mercato interno e provoca distorsioni di traffico in ambito UE. La standardizzazione dei controlli a livello comunitario e l'armonizzazione dell'analisi dei rischi diventa quindi un obiettivo irrinunciabile. E' necessario individuare gli interessi collettivi prioritari da tutelare, effettuare controlli mirati ed efficaci ed evitare così la distorsione dei traffici verso quei Paesi non particolarmente sensibili ad alcune problematiche tipicamente nazionali (es. tutela del "Made in...)", ha dichiarato Giovanni De Mari.

Chi sono i Doganalisti?

I Doganalisti sono definiti dalla legge esperti in materia doganale, fiscale, merceologica, valutaria, e in quant'altro si riferisce al commercio internazionale. Il titolo di "spedizioniere doganale" spetta a coloro che hanno superato un apposito esame di Stato (il quale è volto ad accertare il possesso di specifici requisiti di competenza e di 'fiduciarità'). Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD), ordine professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 è l'organo preposto al coordinamento, controllo e formazione degli Spedizionieri Doganali (o Doganalisti) iscritti nel relativo Albo professionale.

Il CNSD ha sede in Roma e conta più di 2.000 iscritti.

Comunicato stampa pubblicato sul "Quotidiano Impresa" del 19 Aprile 2013

Elaborato in epoca napoleonica per indicare l'arte di muovere, rifornire e disporre sul territorio le forze armate (dal verbo francese "logier", che significa "alloggiare"), il concetto di logistica nasce in ambito militare per poi estendersi a qualsiasi attività aziendale avente ad oggetto la pianificazione, la gestione ed il monitoraggio dei flussi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti dal punto di origine al punto di consumo, comprese le informazioni associate a tali flussi.

La logistica ha a che fare con numerose funzioni, quali il magazzinaggio, i trasporti e la distribuzione, la movimentazione di merci e materie prime, la gestione degli ordini dei clienti, la programmazione della produzione e delle forniture, fino alla gestione delle formalità doganali, al punto che si sente parlare oggi con sempre maggiore frequenza di "logistica doganale", per indicare il disbrigo degli adempimenti necessari dal momento di partenza o di arrivo della spedizione a quello di consegna al cliente.

Outsourcing si estende ai servizi doganali

In Italia il settore logistico ha conosciuto una forte fase di crescita nei primi anni Novanta del secolo scorso, per subire un significativo rallentamento a partire dal 2008, a seguito della recente crisi economica che ha determinato una significativa riduzione delle movimentazioni di merci e degli scambi a livello mondiale.

Le imprese attive nel settore, secondo Confetra (organizzazione rappresentativa delle imprese attive nei trasporti, spedizioni, logistica e deposito delle merci, inclusi i settori a questi connessi ed ausiliari), la logistica italiana vale oggi 200 miliardi di euro, pari al 13% del PIL nazionale, con un fatturato annuo che in proporzione cresce più del PIL, essendo strettamente legato al nostro export, che fino ad ora sembra tenere nonostante la crisi.

Le imprese attive nel settore, secondo Confetra (organizzazione rappresentativa delle imprese attive nei trasporti, spedizioni, logistica e deposito delle merci, inclusi i settori a questi connessi ed ausiliari), la logistica italiana vale oggi 200 miliardi di euro, pari al 13% del PIL nazionale, con un fatturato annuo che in proporzione cresce più del PIL, essendo strettamente legato

al nostro export, che fino ad ora sembra tenere nonostante la crisi.

Nel 2012 questo comparto ha dato lavoro a 460mila addetti, per oltre 100mila imprese attive, il 50% delle quali è costituito da ditte individuali di autotrasporto.

Fino a qualche decennio fa, il trasporto e la distribuzione delle merci erano considerati un supporto alla produzione che le aziende normalmente gestivano in proprio, a latere di altre funzioni aziendali quali ricerca e sviluppo, produzione, marketing e finanza.

Dagli anni Ottanta in poi si sono diffusi sempre più i processi di outsourcing, ossia di terziarizzazione (trasferimento) delle funzioni logistiche ad operatori specializzati, capaci di ottimizzare le movimentazioni dei prodotti dai luoghi di produzione a quelli di commercializzazione, permettendo così alle imprese di concentrarsi sul loro core business.

Secondo il rapporto "Outsourcing della logistica: le potenzialità di crescita e innovazione", presentato nel novembre 2012 dall'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, nel 2010 il contributo al PIL della logistica terziarizzata (ossia "conto terzi"), per quanto ancora basso rispetto agli altri Paesi eu-

ropei, è pari al 4,2%, con un valore di crescita del 3,5% rispetto all'anno precedente. Il che porta alla conclusione che la logistica italiana continua a crescere, nonostante la produzione manifatturiera sia in continua flessione (l'ISTAT segnala una diminuzione nel 2012 del 6,7% rispetto al 2011).

Un fenomeno simile sembra avvenire anche in ambito doganale, dove è evidente una tendenza irreversibile verso l'outsourcing dei relativi servizi.

Una indagine sulla logistica conto terzi realizzata dal Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) nel 2005, rivelava che nel Nord America i servizi doganali e di intermedia-

zione doganale, dopo quelli di trasporto e magazzinaggio, sono quelli maggiormente soggetti a processi di esternalizzazione da parte delle imprese.

Le aziende cioè, sembrano sempre più rinunciare ad avere uno spedizioniere doganale interno, a cui affidare la gestione delle proprie operazioni e pratiche doganali, preferendo trasferire tali incombenze ad appositi professionisti o società specializzate per evidenti ragioni di risparmio di costi.

Ben il 63% del campione intervistato nell'indagine dichiarava infatti di aver esternalizzato le funzioni doganali. Un dato sorprendente, se si pensa che i risultati della precedente indagine

(realizzata nel 2002), rivelavano un livello di esternalizzazione dei servizi doganali pari solo al 42%.

Così come ancora più sorprendente è la constatazione che negli ultimi anni, come affermato da alcuni studi più recenti (Jasmine Siu Lee, "Logistics and value-added services provided by maritime companies", 2010), la tendenza all'outsourcing dei servizi doganali sembra essere cresciuta a valori superiori all'80%.

Per quanto riguarda in maniera specifica l'Unione europea, Drewry (società inglese di ricerca e consulenza per il settore marittimo) indica a partire dal 2010 un considerevole aumento della tendenza alla terziarizza-



C.A.D. MESTIERI Srl

Società unipersonale
Società unipersonale
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE (Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7, comma 1 septies)
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

***CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO***

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**

zione delle funzioni doganali da parte delle imprese europee, individuata come rimedio per abbattere i loro costi e diluizione delle relative responsabilità.

Da questo scenario viene dunque fuori un quadro piuttosto incoraggiante per il futuro del doganalista. Il suo ruolo ed i suoi servizi non sono minacciati dalla crisi, a patto che tale figura si sappia rinnovare in sintonia con i profondi cambiamenti che sta vivendo il comparto doganale negli ultimi tempi, complici non da poco le nuove tecnologie informatiche e le riforme avviate in ambito europeo di modernizzazione del settore.

Il richiamo è ovviamente alla formazione, finalizzata all'innalzamento dei livelli di servizio offerti ai clienti, ed al marketing professionale, nel quale rientrano anche le strategie comunicative, volte a diffondere la conoscenza delle prestazioni offerte ed aumentare la reputazione o la visibilità dello studio (es. siti web, newsletter, relazioni con i media, conferenze, seminari per i clienti, networking con altri professionisti e con le associazioni professionali).

Già, perché se è vero che in ambito doganale la professionalità è importante, è anche vero che i servizi non si vendono da soli. Indispensabile quindi, per portare più business, fare un cambio mentale e concentrarsi su ciò che i clienti vogliono e che piace loro al fine di raccogliere maggiori risultati.

È dunque importante che il doganalista cominci a parlare la lingua del cliente, che appro-

fondisca la sua conoscenza, fino a diventare vero e proprio partner dello stesso, assecondando le sue esigenze.

Ci si domanda a tale proposito, quanti doganalisti hanno avviato fino ad oggi un client feedback program?

Quanti cioè di loro hanno intervistato i propri committenti (soprattutto quelli migliori) od hanno condotto indagini periodiche sul grado di percezione del livello dei servizi erogati, in modo da rispondere in maniera mirata alle loro esigenze ed evitare fenomeni di perdita di clientela dovuti ad insoddisfazione della stessa?

Esistono numerosi modi per ottenere questo tipo di feedback. La cosa importante è quella di portare alla luce bisogni non soddisfatti del committente od opportunità che non sono state considerate (es. il cliente ha ampliato la sua sfera di attività in un nuovo settore e non è a conoscenza del fatto che noi forniamo dei servizi che gli possono essere utili in questo ambito).

In questo modo è possibile proporre servizi addizionali rispetto a quelli normalmente richiesti o forniti al cliente (cd. "cross selling").

Un tipico client feedback program, è il "client audit". Sappiamo tutti che qualsiasi impresa o professionista dovrebbe aggiornare regolarmente le informazioni critiche sui propri clienti.

È possibile far ciò sottoponendo loro appositi questionari, tramite i cd. "focus groups" o interviste mirate.

In genere i clienti sono sem-

pre felici di sapere che stiamo dedicando loro del tempo per migliorare la qualità dei servizi forniti.

Per quanto riguarda i questionari, essi permettono di confrontare, attraverso l'analisi delle risposte fornite dai clienti, il livello di soddisfazione per singolo servizio o per insiemi di attività, individuando eventuali aree deboli, di modo che si possa provvedere ad implementare le relative azioni correttive.

I focus groups (o gruppi di discussione) consistono nel mettere insieme un gruppo di persone all'interno di una o più aziende clienti, chiedendo loro cosa ne pensano a proposito dei propri servizi.

Le domande vengono poste nell'ambito di gruppi interattivi, in cui i singoli partecipanti sono liberi di comunicare e scambiare opinioni con altri membri del gruppo.

Nel mondo del marketing, i focus group sono uno strumento particolarmente importante per acquisire riscontri riguardo ai nuovi prodotti e servizi, permettendo a coloro che desiderano svilupparli di discutere, osservare e/o valutare l'utilità degli stessi prima che siano messi a disposizione del pubblico.

Le interviste possono essere condotte sia faccia a faccia che per telefono, e mirano a testare la percezione della qualità dei servizi erogati da parte dei soggetti intervistati, al fine di capire a quali aspetti del servizio il cliente attribuisce un valore maggiore.

Daniilo Desiderio



Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali

Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali,

- visto l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 che ha disciplinato orizzontalmente la figura del tirocinante, prevedendo presso ciascun Ordine o Consiglio Territoriale un registro dei tirocinanti al fine di monitorare il percorso teorico pratico di accesso alla professione;

- considerato che il tirocinio pratico-applicativo assume un'importanza fondamentale per la preparazione teorico-pratica degli aspiranti spedizionieri doganali e deve garantire un confronto sistematico con la realtà doganale nonché comprendere lo studio della deontologia;

DELIBERA
di approvare il

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO APPLICATIVO

1. Presentazione della domanda di tirocinio

L'aspirante spedizioniere doganale che intende svolgere il tirocinio per l'accesso alla professione deve presentare la richiesta al Consiglio territoriale nella cui circoscrizione è accreditato il professionista affidatario, utilizzando l'apposita modulistica.

Nella domanda devono essere indicati la sede presso la quale si intende svolgere il tirocinio, il nome del professionista affidatario e del tutor e la durata, che non può essere superiore ai 18 mesi.

A seguito della presentazione della domanda di tirocinio, il Consiglio territoriale provvede all'iscrizione dell'aspirante nel registro dei tirocinanti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

L'iscrizione dell'aspirante nel registro dei tirocinanti da parte del Consiglio territoriale competente è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

All'atto dell'iscrizione del tirocinante nel registro di cui al presente articolo, il Consiglio territoriale competente provvede all'immediata comu-

nicazione delle generalità del tirocinante alla Direzione Regionale, Interregionale o Provinciale delle Dogane competente, ai fini dell'eventuale ammissione in dogana, sotto la responsabilità dello spedizioniere doganale affidatario, per lo svolgimento di mansioni di carattere puramente esecutivo.

2. Tutor

Le funzioni di tutoraggio sono svolte direttamente dal professionista affidatario o da altro soggetto da questi designato, appartenente al suo stesso studio o struttura.

Il tutor ha il compito di indirizzare il lavoro dell'aspirante, di tenere i contatti con la struttura ospitante e di sovrintendere alla stesura delle relazioni intermedie e della relazione finale di tirocinio.

Il Consiglio territoriale competente esercita la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività di tirocinio e sull'osservanza dei requisiti ed obblighi di cui agli articoli seguenti.

Il tutor è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

Egli non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio territoriale sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali con apposita delibera.

3. Libretto di tirocinio

All'atto dell'iscrizione al registro di cui all'art. 1, viene rilasciato al tirocinante apposito libretto di tirocinio nel quale andranno annotate le attività svolte, i corsi di formazione frequentati ed i crediti formativi maturati. Il libretto di tirocinio dovrà essere controfirmato dal tutor.

4. Requisiti del professionista affidatario

Il professionista affidatario deve essere iscritto all'albo degli spedizionieri doganali, senza obbligo di continuità, da almeno cinque anni e non essere stato sottoposto nel predetto periodo a provvedimenti disciplinari irrogati in via definitiva.

5. Requisiti del tirocinante

Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 è necessario aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

6. Compiti ed obblighi del tirocinante

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza. Il tirocinante deve collaborare alle normali attività operative svolte presso la sede ospitante, purché rientranti nel programma concordato con il tutor.

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego, di rapporto di lavoro subordinato privato, od in concomitanza con l'attività di ausiliario ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini

dell'accesso all'esame di abilitazione alla professione di spedizioniere doganale, della parte di tirocinio precedentemente svolta.

Qualora ricorra un giustificato motivo, il competente Consiglio territoriale può autorizzare, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, una interruzione del tirocinio per un periodo in ogni caso non superiore a nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Il tirocinante dovrà pertanto provvedere con propri mezzi ai trasferimenti per raggiungere la struttura ospitante, al vitto e a quant'altro necessario per lo svolgimento del tirocinio, dopo i primi 6 mesi di tirocinio a carico dello spedizioniere doganale affidatario fatto salvo il diritto, da parte del tirocinante, ad un rimborso spese forfettariamente concordato per la copertura di tali costi.

7. Sede del tirocinio

Sedi del tirocinio possono essere gli studi professionali e le altre strutture, anche di tipo societario, che soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione o presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi anche in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea in una delle materie di cui alla convenzione quadro conclusa tra il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Costituisce integrazione dell'attività di tirocinio la frequenza di specifici corsi di formazione professionale organizzati dai Consigli territoriali o altri organismi, anche in convenzione con strutture universitarie ed extrauniversitarie, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

8. Relazioni intermedie di tirocinio

Decorsi 6 mesi dall'inizio del periodo di tirocinio, e successivamente alla scadenza dei primi 12 mesi, l'aspirante spedizioniere doganale dovrà depositare presso il Consiglio territoriale il libretto di tirocinio, sul quale sono riportate le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio con una descrizione sommaria delle operazioni svolte.

Il libretto di tirocinio dovrà essere consegnato alla segreteria del Consiglio territoriale entro trenta giorni dal termine di ciascuno dei periodi di cui al precedente comma e dovrà essere controfirmato dal tutor alla scadenza di ogni periodo.

L'approvazione delle relazioni intermedie da parte del Consiglio territoriale è condizione per la prosecuzione del tirocinio.

9. Formazione

Il regolamento "Formazione continua" approvato dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali con delibera del 28 maggio 2003 consente agli iscritti di adempiere al dovere di formazione previsto dall'art. 1 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali con delibera del 28 maggio 2008. La formazione continua si applica anche ai tirocinanti, ai fini del completamento del percorso teorico, in attesa che vengano approvati i regolamenti previsti dall'art. 6, comma 10, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (tirocinio per l'ac-

cesso) e dal successivo art. 7 (formazione continua).

I crediti formativi professionali possono essere acquisiti anche mediante attività di formazione a distanza in autoapprendimento, purché i programmi e le lezioni didattiche rispettino i requisiti di cui al regolamento "Formazione continua" e siano approvate dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.


10. Relazione finale

Al termine dell'attività di tirocinio, l'aspirante spedizioniere doganale dovrà depositare presso il Consiglio territoriale competente il libretto di tirocinio, insieme ad una relazione finale nella quale sono esposte in dettaglio le attività svolte e descritte, le principali problematiche trattate e le competenze acquisite.

11. Norme transitorie

Le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 14 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 si applicano ai tirocini iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del precitato DPR.

I soggetti già iscritti nel registro previsto dall'art. 46 del TULD, possono chiedere, entro il 31 luglio 2013, l'iscrizione nel registro dei tirocinanti ai fini del riconoscimento e del completamento del periodo di tirocinio di 18 mesi, nonché l'eventuale rilascio del certificato, alle condizioni previste dal presente regolamento.

<p>ISTOP SPAMAT s.r.l.</p> <p>70056 MOLFETTA - ITALY Via San Domenico, 1</p> <p>Phones: (080) 3974444-33552664 Telefax: (080) 3974474 Mobile: 348 6562094 E-mail: spamat@spamat.it</p>		<p>SPAMAT s.n.c.</p> <p>70122 BARI - ITALY Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi</p> <p>Phones: (080) 5213403 - 2460249 Telefax: (080) 2460260 Mobile: 346 3806614 E-mail: spamatbari@spamat.it</p>
SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING		

Consignment stock



Il contratto sul quale vogliamo soffermarci è quello più tipicamente usato dai giornalisti: cioè del contratto estimatorio, ovvero del contratto con il quale una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. È il contratto tipico, appunto dei giornalisti e dei librai.

Utilizzato dalle imprese di produzione o di trasformazione consente l'approvvigionamento di merce da parte di fornitori nazionali od esteri, con il beneficio di pagarne il prezzo soltanto all'atto del loro effettivo utilizzo.

Questa forma di contratto prende il nome di "consignment stock", molto utilizzato nel commercio internazionale, secondo le modalità, anche fiscali, che si riassumono qui di seguito.

Invio di merce da un paese comunitario ad altro paese comunitario senza utilizzo del deposito IVA

L'ipotesi è stata affrontata dall'allora Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate - che nella risoluzione n. 235/E del 18.10.1996 già aveva chiarito che in caso di stoccaggio di beni presso un deposito situato in un altro Stato membro appartenente ad un cliente ivi residente, che abbia l'esclusiva dell'acquisto, il momento impositivo, ai fini IVA, coincide con il prelievo dei beni dal magazzino da parte di quest'ultimo ed, in ogni caso, con il decorso di un anno dalla consegna o spedizione dei beni.

È a tale momento che vanno, quindi, ricondotte l'emissione della fattura da parte del cedente, che sarà emessa ai sensi dell'art. 41, 1° comma del D.L. 331/93, e la compilazione del modello intra/1. Specularmente, sempre a quel momento, si verificherà, da parte del cliente depositario, l'acquisto intracomunitario, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 331/93, cui incomberanno i relativi obblighi fiscali, che sono: l'integrazione della fattura pervenutagli dal fornitore e la presentazione del modello intra/2.

Durante la giacenza nel deposito, e prima che l'effetto tra-

slativo della proprietà si sia verificato, entrambi i soggetti dovranno tener conto nelle rispettive contabilità, mediante l'utilizzo dei conti d'ordine, della effettiva localizzazione dei beni. Inoltre, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la movimentazione di questi beni deve essere annotata, ai sensi dell'art. 50, 5° comma, del D.L. 331/93, in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72.

Nell'ipotesi in commento, il depositario non deve coincidere necessariamente con il cliente, ben potendosi, quest'ultimo, servirsi di un deposito di un terzo al quale abbia conferito l'incarico di custodire le merci per suo conto.

Invio di merce da un paese comunitario ad altro paese comunitario con utilizzo del deposito IVA

L'operazione sopra descritta può anche essere effettuata mediante l'utilizzo dell'istituto del deposito IVA, secondo le modalità già esposte, con le seguenti, uniche, differenze:

a) l'acquisto potrà intervenire anche oltre l'anno dalla spedizione/consegna della merce;

b) depositario e acquirente devono coincidere. Infatti, il 2° comma dell'art. 50 bis del D.L. 331/93 prevede che, nel caso di acquisto con introduzione in de-

posito IVA di beni spediti da soggetto passivo identificato in un altro Stato membro della Comunità europea e destinati ad essere ceduti al depositario, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato al momento dell'estrazione dei beni. Tale possibilità è prevista solo nel caso di deposito "in conto proprio" e mai quando si tratti di depositi IVA "conto terzi" (istituzionali o meno), né tale tipo di operazione è elencata tra quelle tassativamente previste al 4° comma dell'art. 50 bis in commento.

Acquisto di merce da un Paese extra comunitario

In tal caso, verificandosi comunque l'ipotesi di cui all'art. 67 del Decreto IVA (introduzione dei beni nel territorio dello Stato), l'imposta sul valore aggiunto dovrà essere corrisposta in dogana all'atto dell'introduzione dei beni nello Stato, benché l'acquisto non si sia ancora perfezionato. Per tale motivo l'acquirente dovrà registrare nei conti d'ordine la presenza nella sua azienda di beni di proprietà di terzi.

Al perfezionarsi dell'acquisto l'acquirente dovrà emettere autofattura nella quale indicherà l'ammontare del corrispettivo corrisposto e dell'IVA relativa, nonché gli estremi della bolletta doganale con cui i beni sono stati

introdotti e quelli della sua annotazione nel registro degli acquisti. Detta autofattura andrà annotata nel registro delle vendite ed in quello degli acquisti, in una separata colonna appositamente contrassegnata, assolvendo l'unica funzione di documentazione dell'operazione di acquisto ai fini delle imposte dirette, posto che ai fini IVA l'imposta è già stata assolta ed annotata all'atto dell'importazione. Se, invece, il prezzo corrisposto al momento dell'acquisto definitivo è superiore a quello indicato in dogana al momento dell'introduzione nel territorio dello Stato, l'importo relativo, dovrà essere documentato ed annotato integralmente nel registro delle fatture emesse e delle fatture di acquisto, ma concorrerà alla liquidazione soltanto per la differenza tra l'imposta indicata in autofattura e quella corrisposta in dogana. Qualora i beni dovessero essere restituiti al fornitore estero (avendo il soggetto nazionale corrisposto l'imposta sul valore aggiunto all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato) l'operazione sarà considerata una cessione all'esportazione e dovrà essere documentata con una fattura non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72.

Cessione di merce ad un cliente residente in un paese extra comunitario

Sull'argomento si è già pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005 ritenendo che l'operazione può considerarsi una "cessione all'esportazione", soltanto nel momento in cui si sia perfezionata la cessione mediante il prelievo dei beni da parte dell'acquirente estero. Solo al verificarsi di tale condizione il cedente nazionale sarà obbligato ad emettere fattura, non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72, che concorrerà alla formazione del plafond nel periodo in cui è stata emessa. È evidente che la spedizione all'estero della merce avverrà previa emissione di bolletta di esportazione corredata da fattura pro-forma e contenente tutti i riferimenti al contratto di consignment stock. Nel caso, invece, in cui il cliente estero restituisca la merce, al rientro nello Stato l'operazione sarà considerata, ai fini doganali, una "reintroduzione in franchigia", ove l'IVA non sarà dovuta ai sensi dell'art. 68, 1° comma, lett. d), sempre che all'esportazione la cessione non abbia concorso alla formazione di alcun plafond disponibile.

**Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi**

ES
STUDIO LEGALE

DIRITTO DOGANALE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ROMA Via Zara, 3 Tel. 06 221660 Fax: 06 2516222	MILANO Via Alcide De Gasperi, 45 Tel. 02 5511012 Fax: 02 5524406	VERONA Via Bartolo da Sassoferrato, 13
---	--	--

avv. Marco SPONZIO, con patrocinio in Cassazione

www.espostulstudiolegale.com



Croazia 28° Stato UE

La Croazia diventerà il ventottesimo Stato membro dell'Unione europea (UE) a partire dal 1° luglio 2013.

La Commissione europea ha preparato un documento (documento TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN del 2 aprile 2013) nel quale intende informare gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri dell'UE sulle conseguenze dell'allargamento dell'Unione per quanto riguarda la legislazione doganale. Tuttavia, questo documento della Commissione non tiene conto delle misure transitorie previste in modo specifico per i prodotti agricoli.

La regola generale prevede che, al momento dell'adesione, le merci che si trovano in libera pratica in Croazia o in un altro Stato membro possono circolare liberamente nell'UE. Questo principio si applica anche alle merci che hanno ricevuto, prima del 1° luglio 2013, una destinazione doganale (es. transito, ammissione temporanea) e che questa destinazione è appurata dopo la data di adesione. Tuttavia, in questo caso i certificati di origine rilasciati prima della data di adesione nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra l'UE e la Croazia, sono accettati come prova del-

lo statuto dell'Unione delle merci e non come prova dell'origine.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Croazia prima della data di adesione, anche la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in Croazia alla data dell'immissione in libera pratica può essere accettata in Croazia, a condizione che tale prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

La custodia temporanea e i regimi doganali iniziati prima dell'adesione devono essere ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione. Quindi si deve sempre dimostrare lo statuto dell'Unione delle merci, sia tramite un certificato di origine, nel quadro dell'ASA tra l'UE e la Croazia, oppure con un documento T2L.

La prova dell'origine debitamente rilasciata dalla Turchia o dalla Croazia o compilata nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che preveda un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi sulle merci in questione è accettata nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conforme-

mente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, a condizione che:

a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione e

b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in Croazia, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Il certificato di circolazione A.TR. è accettato in Croazia per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nell'Unione o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano

tra i regimi doganali in Turchia o in Croazia. Tuttavia, in questo caso non deve essere presentata alcuna prova dell'origine per le merci in questione, le merci devono essere conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, i documenti di trasporto devono essere rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione e il certificato di circolazione A.TR. deve essere presentato alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. La custodia temporanea e i regimi doganali iniziati prima dell'adesione devono essere ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione.

L'articolo 43 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione preve-

de che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deve definire le condizioni alle quali è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che transitano nel corridoio di Neum. Il territorio di Neum ("corridoio di Neum") è un luogo dove il territorio della Bosnia-Erzegovina raggiunge la costa adriatica, separando l'area di Dubrovnik dal resto del territorio della Croazia. Il turismo è di importanza significativa per l'economia locale, caratterizzata da piccole e medie imprese che dipendono dalle forniture provenienti dal resto del territorio croato, per un valore solitamente inferiore a 10 000 EUR per spedizione. L'89% delle merci che transitano nel corridoio di Neum

hanno ottenuto la posizione di merci in libera pratica nel territorio della Croazia. Date le caratteristiche specifiche dell'economia locale, è stata prevista l'esenzione dall'obbligo di presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum. Non sarà quindi richiesta la dichiarazione sommaria di uscita e di entrata per le merci dell'Unione al momento dell'uscita o del loro rientro. Tuttavia, il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum non deve superare 10 000 EUR o un importo equivalente in valuta locale e le merci devono essere accompagnate da fatture o documenti di trasporto.

a cura di **Mauro Giffoni**

banchero costa insurance broker s.p.a.

In collaborazione con il **Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali** abbiamo studiato e definito con i Lloyd's di Londra la

Polizza di Responsabilità del Doganalista

- Responsabilità professionale degli operatori ausiliari del trasporto (spedizionieri/vettori terrestri/operatori della logistica/NVOCC)
- Responsabilità professionale degli Operatori Portuali e Terminalistici
- Coperture assicurative per qualsiasi tipologia di merce trasportata
- Garanzie fideiussorie a favore delle Dogane, Incendio e Furto magazzini, responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera.

Via Pamenatone, 2/19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 0105631765 - Fax +39 010566407 - e-mail: doganalisti@bancostains.it

www.bancosta.it/doganalista



Difesa commerciale dell'Unione Europea

L'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) prevede, tra l'altro, di stabilire misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in caso di dumping e di sovvenzioni.

Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea sono contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

Questi due regolamenti sono stati inizialmente adottati nel 1995, dopo la conclusione dell'Uruguay Round, poi sono state apportate diverse modifiche e nel 2009 il Consiglio ha deciso di codificare detti regolamenti ai fini della chiarezza e della razionalità.

Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una revisione di questi regolamenti allo scopo,

tra l'altro, di rispecchiare meglio le esigenze delle imprese all'inizio del XXI secolo. Il 10 aprile 2013, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che intende modificare questi due regolamenti, al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame.

Cerchiamo di capire alcune delle proposte di modifica presentate dalla Commissione.

- Per tutelare gli interessi degli importatori, questi ultimi devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Per questo, la Commissione propone che i dazi provvisori non potranno essere applicati entro un termine di due settimane tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping e al comitato antisovvenzioni, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Questo termine di due settimane è stato proposto anche per informare le parti che le misure provvisorie non saranno loro inflitte.
- Al fine di ridurre gli eventuali

errori di calcolo, prima dell'imposizione delle misure provvisorie, la Commissione propone che gli esportatori o i produttori, hanno tre giorni per verificare il calcolo del proprio margine di dumping o di sovvenzione.

- Se ci sono delle minacce di ritorsione contro produttori dell'Unione che intendono presentare una denuncia antidumping e/o in materia di sovvenzioni, tali minacce costituiranno delle circostanze particolari che giustifichino l'apertura d'ufficio di un'inchiesta. Nel caso in cui l'inchiesta è avviata d'ufficio, la Commissione propone di rendere obbligatoria la collaborazione al procedimento per i produttori dell'Unione.
- La regola del dazio inferiore non si dovrebbe applicare ai casi di distorsione strutturale a livello di materie prime. In effetti, la Commissione si è resa conto che alcuni paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi di materie prime con l'obiettivo di mantenere le stesse sul proprio mercato interno a beneficio degli utenti a vallo, ad esempio mediante l'imposizione di tasse all'esportazione

o l'istituzione di regimi di doppia tariffazione. La "regola del dazio inferiore" significa che le misure imposte dall'UE corrispondono o al margine di dumping, che è la differenza tra il prezzo all'esportazione del prodotto in dumping e il suo valore reale, o al margine di pregiudizio, che è la differenza tra il prezzo all'esportazione del prodotto in dumping e il prezzo di vendita del prodotto dell'Unione equivalente, qualora quest'ultimo margine sia inferiore a quello del dumping.

- I dazi riscossi nel corso dell'inchiesta dovrebbero essere rimborsati agli importatori, qualora le misure non sono

prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

- Quando sono soddisfatte le condizioni previste per l'apertura di un'inchiesta antielusione, la Commissione propone l'obbligo della registrazione delle importazioni interessate.
- Sempre nel quadro delle inchieste antielusione, la Commissione propone di eliminare la condizione in base alla quale, per beneficiare di un'esenzione dalla registrazione o dall'estensione dei dazi, i produttori del bene in esame non devono essere collegati ai produttori sottoposti alle misure iniziali. In effetti, l'esperienza della Commissione dimostra

che talvolta i produttori risultano non essere coinvolti in pratiche di elusione, ma sono collegati ad un produttore soggetto alle misure iniziali.

- Se il numero di produttori nell'Unione è talmente elevato che necessita il ricorso al campionamento, il campione di produttori dovrebbe essere selezionato tra i produttori dell'Unione e non solo tra quelli che hanno sporto denuncia.
- La possibilità di formulare osservazioni dovrebbe essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia, nel caso in cui si deve procedere alla valutazione dell'interesse dell'Unione.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com



India

scheda doganale

Informazioni generali

Codice paese ISO: IN

Capitale: New Delhi

Maggiori porti: Chennai, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata (Calcutta), Mumbai (Bombay), Sikka, Vishakhapatnam.

Accordi internazionali

L'India ha siglato, tra l'altro, gli accordi ed i trattati seguenti:

- Accordo commerciale Asia-Pacifico (Asia-Pacific Trade Agreement - APTA)
- Commonwealth of Independent States (CIS)
- Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione A.T.A.)
- Convenzione Internazionale sull'armonizzazione della descrizione delle merci e del sistema codificato (Convenzione SA)
- Convenzione Internazionale sulla Semplificazione e l'Armonizzazione delle Procedure Doganali (Convenzione riveduta di Kyoto)
- Organizzazione per la cooperazione economica e dello sviluppo (OCES)
- Accordo di libero scambio

Sud Asiatico (South Asian Free Trade Area – SAFTA)

- Accordo commerciale preferenziale Sud Asiatico (South Asian Preferential Trade Arrangement - SAPTA)
- Organizzazione Mondiale delle dogane (OMD)
- Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

Tariffa doganale

La tariffa doganale dell'India si basa sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA 2012).

Accordi di libero scambio e trattamenti preferenziali

Nel quadro dell'accordo commerciale Asia-Pacifico (APTA) sono previste delle preferenze tariffarie negli scambi di merci con il Bangladesh, Cina, Repubblica di Corea, Laos e Sri Lanka. Nel quadro dell'accordo di libero scambio Sud Asiatico (South Asian Free Trade Area – SAFTA) delle preferenze tariffarie sono previste negli scambi di merci con il Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka.

Nel quadro dell'accordo commerciale preferenziale Sud Asiatico (South Asian Preferential Trade Arrangement - SAP-

TA), delle preferenze tariffarie sono previste negli scambi con l'Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka.

Nel gennaio 2010 è entrato in vigore l'accordo di libero scambio ASEAN-India (AIFTA) con l'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN, che comprende Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam).

Inoltre l'India ha concluso accordi commerciali preferenziali bilaterali con l'Afghanistan, Bhutan, Cile, Nepal, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka e Thailandia e gli Stati membri del Mercato comune del Sud (Mercosur, che comprende Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela).

Nel 2011, l'India ha anche concluso un accordo di libero scambio con il Giappone e ha firmato un accordo di cooperazione economica complessiva (CECA) con la Malaysia. Inoltre, è stato firmato un accordo di partenariato economico anche con la Finlandia.

Le merci che sono prodotti originari, nel senso degli accordi di cui sopra possono benefi-

ciare di un trattamento preferenziale in India.

Procedure doganali

Il diritto doganale dell'India prevede le destinazioni doganali seguenti:

- Immissione in consumo
- Transito
- Importazione temporanea
- Deposito doganale
- Uso di una zona economica speciale. Ci sono diverse zone economiche speciali in tutto il paese, istituite per aumentare la competitività delle imprese indiane che esportano i loro prodotti. Vari incentivi vengono offerti agli operatori economici di queste zone, come lo sdoganamento delle merci, libero da imposte ed altri oneri.

Prima dell'arrivo sul territorio doganale dell'India, per tutte le merci deve essere presentato il manifesto e una "Bill of Entry" che può essere presentata elettronicamente insieme alla polizza di carico. Inoltre, deve essere presentata la fattura commerciale, la lista di carico e la dichiarazione del valore doganale delle merci.

Valore in dogana

Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, che è il prezzo pagato o da pagare per le merci quando sono importate nel territorio doganale dell'India.

Le norme relative alla determinazione del valore in dogana sono quelle previste dall'accordo sul valore in dogana del GATT 1994.

Formalità all'importazione

In India tutti gli importatori devono essere registrati presso le autorità competenti per ottenere un codice, equivalente al codice EORI nell'Unione europea. Inoltre, gli operatori economici devono ottenere un "numero di conto permanente" (Permanent Account Number - PAN) dal Dipartimento delle imposte sui redditi di fini fiscali. Il PAN deve essere inserito in tutti i documenti relativi ad operazioni finanziarie.

Operatore economico autorizzato

Gli operatori economici possono richiedere lo status di operatore economico autorizzato (AEO).

Fonte: Sito internet della Commissione europea, DG Commercio, Market Access Database:

<http://madb.europa.eu/mkacccb2/indexPubli.htm>.

Centro Spedizionieri Doganali

Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"



Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMICILIATA
- » INTRASTAT
- » ASSEVERAZIONE
- » MAGAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO DOGANALE E TRIBUTARIO
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN CINA
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, ANCHE ON LINE

Consulenza OnLine :

Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:



- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
- » Imposizioni Doganali;
- » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze d'importazione;
- » Assistenza nel Contenzioso Doganale, Tributario e Commerciale;
- » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Fiscalità Internazionale;
- » Problematiche nella Contrattualistica Internazionale;
- » Studi su Origine della Merce ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (esenzioni daziarie);
- » Scheda Paese;

E MOLTO ALTRO ANCORA !!

Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!
Sarai sempre aggiornato sulle **Novità** relative al **Commercio Estero!**

Contatti :

In Italia :
Tel. 0733 80191 - Fax. 0733 801927
Site Web : www.centrospedizionieri.com
eMail : info@centrospedizionieri.com

In Cina :
Tel/Fax : 0086 020 83052515 - 0086 020 83052519
eMail : floridajigoc@centrospedizionieri.com

www.commercio-internazionale.com

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01549080438

È noto che le questioni inerenti alla rilevanza delle royalties ai fini della determinazione del valore in dogana risultano aver generato un ampio contenzioso. I profili in diritto sottesi a tali questioni coinvolgono una pluralità di previsioni contenute nei codici doganali. Il tema è legato alla nozione di "condizione di vendita": se il pagamento delle royalties dal parte del licenziatario in favore del licenziante costituisce condizione di vendita rispetto alla merce oggetto di importazione, le royalties devono essere incluse nella determinazione del valore della merce. Sull'argomento l'Agenzia delle Dogane è recentemente intervenuta con la circolare 21/D del 30 novembre 2012, peraltro richiamandosi al documento TAXUD 800/2002, nella versione aggiornata. La previsione di riferimento è costituita dall'art. 32, comma 1, lett. c), del Codice doganale. Per determinare il valore in dogana si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il pagamento dei corrispettivi e diritti deve quindi riferirsi alle merci oggetto di valutazione e deve costituire condizione di vendita della merce [condizione che può essere esplicita, in quanto espressamente prevista sul piano

Royalties valore in dogana

contrattuale, o implicita]. La nozione di "condizione di vendita (nella versione inglese: "condition of sale"; nella versione francese: "condition de la vente") è ripresa nell'art. 157, comma 2, del Codice doganale di attuazione (DAC): quando si determina il valore in dogana di merci importate si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento si riferisce alle merci oggetto della valutazione e costituisce una condizione di vendita delle merci.

Sul piano concettuale ci sembra che l'inclusione delle royalties nel calcolo del valore in dogana presupponga la riconducibilità ad unità dell'operazione sul piano economico: vendita e licenza devono cioè essere riconducibili ad una convergenza o comunanza di interessi economici tra venditore e licenziante. In questa prospettiva riteniamo debbano essere interpretate le disposizioni applicabili. Si consideri, in particolare, che l'art. 29, comma 3, lett. a) del Codice doganale precisa che il prezzo effettivamente pagato o da pagare in relazione all'importazione è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a

beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore. In tale contesto, il fatto che il pagamento dei corrispettivi e diritti di licenza costituisca condizione di vendita, implica che il venditore non sia disposto a concludere o eseguire la vendita se le royalties non vengono corrisposte dal licenziatario al licenziante. Ciò presuppone che tra il venditore ed il licenziante sussista una comunanza di interessi economici ed un legame tale per cui il primo effettui la vendita in dipendenza dell'adempimento del contratto di licenza in favore del licenziante. La necessità di un legame a tal fine è individuata anche dalla previsione di cui all'art. 160 del Codice doganale di attuazione: qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'art. 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad essa legata chiede di effettuare tale pagamento. Peraltro, l'art. 143 del DAC definisce il legame a tal fine rilevante come quella rela-

zione per cui, in particolare, l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra (lett. e), oppure l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona (lett. f). Di ciò vi è altresì conferma nell'Allegato n. 23 del DAC, contenente note interpretative in materia di valore in dogana, dove si stabilisce che una persona ne controlla un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.

Non ogni forma di controllo esercitabile dal licenziante può tuttavia ritenersi connessa alla sussistenza di una condizione di vendita. Va, infatti, osservato che il controllo del licenziante è insito e fisiologico nel contratto di licenza: è specifico interesse del licenziante verificare che le operazioni inerenti e collegate all'utilizzazione del diritto dato in licenza siano condotte senza che ne de-

rivino pregiudizi ai diritti licenziati o alla posizione del licenziante sul mercato, interesse che si può concretizzare nel porre, a livello contrattuale, i necessari strumenti di tutela. La nozione di "condizione di vendita" va tuttavia, ad avviso di chi scrive, oltre detto interesse ed esprime un legame più pregnante tra la vendita ed il pagamento delle royalties: la vendita risulta essere subordinata al pagamento del compenso per l'utilizzo, a fini commerciali, dei diritti dati in licenza. Tale configurazione, come evidenziato, deve riflettersi nella circostanza che il venditore non sia disposto (per vincoli giuridici o per un controllo esercitato su di esso dal licenziante) a vendere la merce al licenziario se questi non provveda al pagamento delle royalties.

I profili indicati vengono sviluppati anche nel documento TAXUD 800/2002, dove si delineano quei fattori che possono essere

presi in considerazione per determinare se il pagamento del compenso o della royalty costituisca condizione di vendita (tra cui, in particolare, il fatto che il licenziante scelga il produttore e lo imponga all'acquirente, che il licenziante eserciti, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione). Ci sembra, tuttavia, che la valutazione dei diversi fattori o indici fattuali non possa prescindere dal fatto che essi assumono rilevanza in quanto espressione inequivoca della volontà di subordinare la vendita al pagamento delle royalties o del compenso per i diritti di licenza; sicché, il riferimento alle royalties o al compenso per i diritti di licenza nel contratto di vendita, oppure il riferimento alla vendita nell'accordo di licenza non può assumere rilevanza in sé, ma solo laddove confermi tale volontà sul piano negoziale.

Fabrizio Vismara



TUTTO PUÒ CAMBIARE.

Pochi ambiti sono complessi e variabili come quello doganale, regolato da leggi e normative nazionali, comunitarie e internazionali sempre in evoluzione, sempre da interpretare correttamente, sempre pronti a tendere "agguati" lungo i tragitti dell'import, export e dell'intrastat. Cosa conviene fare?

TUTTO SENZA PROBLEMI.

Aco - grazie al proprio patrimonio di competenze doganali, logistiche e informatiche - ha sviluppato applicativi software modulari esclusivi a supporto di ogni tipologia di cliente e di business in grado di prevenire i fattori di crisi, aumentando l'efficienza e tramutando i cambiamenti e le complessità in nuove opportunità.

www.aco.it



VI ACCOMPAGNIAMO NEL CAMBIAMENTO

Le novità fiscali, entrate in vigore dal 1 Gennaio 2013, si sono concretizzate con la Legge di stabilità.

Nulla è cambiato circa il modello e la tempistica di presentazione dei modelli Intrastat, che seguono sempre la regola della registrazione della fattura.

Il Consiglio della UE con la direttiva 2010/45/UE ha imposto agli Stati membri le condizioni e le norme riguardanti il sistema dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riguardo alla modulazione della fatturazione, con due obiettivi fondamentali: semplificare il sistema migliorando la fatturazione con i dati che devono figurare nella fattura, per consentire un migliore controllo dell'imposta; assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

È fondamentale garantire: un trattamento uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi transfrontalieri e nazionali e stimolare gli operatori ad utilizzare la fatturazione elettronica; è necessario far affluire al sistema VIES, attraverso gli elenchi nominativi, informazioni che siano uniformi e tempestive.

Tramite un regime di contabilità di cassa, che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'iva all'Autorità competente, quando ha ricevuto il pagamento della cessione/prestazione, e che, contemporaneamente, stabilisca il suo diritto alla detrazione all'atto del pagamento della cessione/prestazione.

L'intervento della UE è una condizione necessaria e prioritaria per far sì che gli Stati membri

Dichiarazioni Intrastat 2013

a cura di Francesco Campanile

stabiliscano in maniera uniforme e veloce, in base al principio di sussidiarietà, di cui all'art. 5 del Trattato dell'Unione Europea, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

Le novità Iva 2013 sono state attuate con la legge di stabilità (L. 228/2012) ma anche con il decreto sviluppo 2012 bis (d.l. 18.10.2012, n. 179) nonché con il D.lgs. n. 78/2010, a seguito del recepimento della direttiva 2010/45/UE, che ha avuto la sua applicabilità con il cd. decreto salva infrazioni (d.l. 216/2012).

Le novità più rilevanti attengono al contenuto della fattura e alle modalità di emissione, compresa la numerazione, al fine di uniformare i comportamenti contabili degli operatori di tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea.

In particolare, le novità riguardano:

- l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non soggette;
- il nuovo contenuto obbligatorio della fattura;
- le modifiche ai termini di fatturazione e registrazioni delle operazioni intracomunitarie;
- la semplificazione delle procedure di fatturazione elettronica;
- l'istituzione della fattura

semplificata per le operazioni di importo modesto e note di variazione.

Per memoria, le altre modifiche si riferiscono a:

- all'aliquota ordinaria Iva;
- all'aliquota Iva sui servizi sociali, sanitari ed educativi;
- all'attività in house fuori campo Iva;
- ai depositi Iva;
- alla trasmissione telematica dei corrispettivi;
- all'estensione dell'obbligo per gli agricoltori esonerati di compilare lo spesometro;
- alla territorialità dei noleggi.

Operazioni intracomunitarie

La legge di stabilità, recependo le disposizioni contenute nella direttiva 2010/45/UE, ha modificato alcuni articoli del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 427/93, che presiede sul regime provvisorio degli scambi intracomunitari:

- a) il momento di effettuazione dell'operazione, di cui all'art. 39;
- b) la fatturazione dell'operazione, di cui all'art. 46;
- c) la registrazione delle operazioni, di cui all'art. 47.

Effettuazioni delle cessioni e degli acquisti intracomunitari

È stato riscritto completamen-

te l'art. 39⁽¹⁾ del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/93, sia in merito al momento di effettuazione delle cessioni che degli acquisti intracomunitari. Sostanzialmente, la cessione e l'acquisto intracomunitari rilevano all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto con partenza dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza al momento della consegna o della spedizione, a prescindere da chi provvede al trasporto sia da parte del cedente UE che dall'acquirente italiano.

Va anche precisato che, se gli effetti traslativi si producono in un momento successivo alla consegna, in deroga al principio precedente, il momento di effettuazione dell'operazione si considera successivamente alla consegna, quando viene a verificarsi il potere di disporre del bene al momento

in cui risulta pervenuto al destinatario (art. 39, comma, D.L. 331/93).
Irrilevanza del pagamento del corrispettivo totale o parziale, vale la data della fattura

Con la previgente normativa, il vecchio art. 39 del D.L. 331/93, al comma 2, stabiliva che con il ricevimento della fattura e con il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, l'operazione si considerava effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella di pagamento.

Con la riscrittura dell'art. 39, comma 2, a prescindere dal momento del pagamento, se viene emessa la fattura per un'operazione intracomunitaria, quindi, cessione o acquisto intracomunitario, il momento di effettuazione si considera limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Fattura anticipata

Nell'ipotesi in cui venga emessa una fattura anticipata, anche pri-

ma che inizi il trasporto della merce, al ricevimento di un acconto o al pagamento di un corrispettivo, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura.

Rilevanza del momento di effettuazione dell'operazione al termine di ciascun mese solare

Il comma 3 dell'art. 39 identifica un altro momento particolare dell'effettuazione dell'operazione, il termine di ciascun mese, quando trattasi di operazioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare.

In particolare, con riferimento alle cessioni e ai trasferimenti di beni:

- le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d'imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni (art. 41, comma 1, lett. a);
- le cessioni a titolo oneroso di

(1) L'art. 39 citato così al 1° comma recita: "Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si verificano in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si verificano gli effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma 5.omissis".



Danilo Desiderio
International Trade and Customs Regulation
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. /Fax 00.39.0825.26813
info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com

mezzi di trasporto nuovi (art. 41, comma 2, lett. b);

- l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto (art. 41, comma 2, lett. c).

Con riferimento agli acquisti intracomunitari:

- le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà dei beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro del cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta (art. 38, comma 2, D.L. 331/93);

- l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro (art. 38, comma 3, lett. b);

- gli acquisti a titolo oneroso effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni (art. 38, comma 3, lett. c);

- l'introduzione nel territorio dello Stato di beni dagli stessi importati precedentemente in un altro Stato membro (art. 38, comma 3, lett. d);

- gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, a prescindere se il cedente è un privato o un soggetto passivo d'imposta nell'esercizio di impresa, di arti o professioni (art. 38, comma 3, lett. e).

Fatturazione delle operazioni comunitarie acquisti intracomunitari

L'art. 46, comma 1, così come modificato dall'art. 1, comma 326 lett. e) L. 24.12.2012, n. 228, con effetto ai sensi dell'art. 1, comma

335, L. 228, a partire dal 1° gennaio 2013, fatti salvi gli effetti prodotti con la modifica apportata dal D.L. n. 216/2012, dispone sulla numerazione e sull'integrazione della fattura, relativa all'acquisto intracomunitario, da parte del cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che compongono la base imponibile nonché l'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota del bene.

La prima attenzione, quindi, sulla fattura intracomunitaria è la numerazione e l'integrazione della fattura, con la doppia annotazione nei registri Iva, prima nel registro delle fatture emesse, con l'Iva a debito, e poi, successivamente, nel registro degli acquisti, per l'Iva in detrazione.

Allorquando si è di fronte a operazioni senza applicazione dell'Iva, quindi, di fronte ad operazioni non imponibili, esenti o altri regimi del sistema dell'imposta sul valore aggiunto, è obbligatorio indicare, in luogo dell'esposizione dell'imposta, delle norme specifiche comunitarie o nazionali per la non imponibilità o esenzione. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, di cui all'art. 38 del D.L. 331/93, a norma dell'art. 46, comma 1, D.L. 331/93, devono essere annotate, distintamente, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse (o nel registro dei corrispettivi per i commercianti al minuto) secondo l'ordine della numerazione e con l'indicazione anche del corri-

spettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Ai fini, poi, dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture degli acquisti intracomunitari sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti

Dal 1° gennaio 2013 rimane fermo il principio che la registrazione dell'Iva a credito deve avvenire prima della liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione.

Cessioni intracomunitarie

Ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D.L. n. 331/93, le cessioni intracomunitarie devono essere fatturate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione con l'indicazione in luogo dell'imposta dell'annotazione specifica del titolo della norma di non imponibilità.

La legge di stabilità ha apportato importanti novità sul contenuto obbligatorio della fattura.

Contenuto della fattura

La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie deve contenere, tra l'altro, oltre alla data di emissione:

- il numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

- il numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; in caso di consegna del bene per conto del cessionario in altro Stato membro nella fattura deve essere esposto il numero di identificazione Iva dello stesso.

Nell'ipotesi in cui si è di fronte ad un acquisto intracomunitario

ed è comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene, la fattura deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dello Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso, quale debitore dell'imposta. Da tenere debito conto da parte di coloro che effettuano gli acquisti intra-comunitari di comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, ad eccezione nell'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di privati.

Elenchi Intrastat

L'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 dispone sull'obbligo da parte dei contribuenti di presentare in via telematica all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi di cui al-

l'art. 7-ter del DPR 633/72, relativo alle prestazioni cd. generiche, comunque, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quarter e 7-quinquies.

Di fatto, i contribuenti che effettuano prestazioni generiche sono obbligati alla fatturazione e, pertanto, obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat.

Per memoria, va detto che la modifica alla presentazione dei modelli Intrastat con l'inclusione delle prestazioni di servizi menzionate avvenne con il recepimento delle Direttive cd. VAT PACKAGE, con l'art. 2, comma 1, lett.b) n. 4, D.lgs.11.2.2010, n. 18, con effetto dal 1° gennaio 2010.

L'art. 5, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 stabilisce che vanno comunicate attraverso i modelli Intrastat le operazioni registrate o soggette a registrazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui, anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata

emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo; in tal caso dette operazioni devono essere inserite negli elenchi Intrastat con riferimento al periodo nel corso del quale è stata consegnata o spedita la merce per l'ammontare complessivo. Una vera eccezione alla regola.

L'influenza delle novità IVA 2013 sui modelli Intrastat

Una delle variazioni che interessa la composizione dei modelli in argomento è senza dubbio il nuovo momento di effettuazione dell'operazione e sulla non obbligatorietà ad emettere fattura a fronte di acconti ricevuti.

Cessione intracomunitaria di beni e modello Intrastat

Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, come già detto, le stesse si considerano effettuate al momento in cui inizia il trasporto o la spedizione al cessionario o anche a terzi per suo



STUDIO DOGANALE
41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683905
C.F. MST FNC 44701 E522Y
PIVA 01902420361
Patente N. 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen. delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N. 497

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

conto dallo Stato di partenza.

Per ben inquadrare il momento della dichiarazione Intrastat da presentare telematicamente, bisogna fare riferimento alla data dell'emissione della fattura, che può essere emessa anche il mese successivo ma con riferimento al mese di competenza e, comunque, entro i quindici giorni del mese successivo. Cosicché, se, per esempio, la merce viene spedita il 10 febbraio e la fattura viene emessa il 14 marzo (entro il quindici del mese successivo), con la data del 28 febbraio, la dichiarazione Intrastat è presentata entro il 25 marzo, qualora il soggetto debba rispettare l'obbligo di presentazione mensilmente.

Entro il 25 marzo, contemporaneamente, cadrà anche l'obbligo di annotare la fattura nel registro delle fatture emesse.

Incasso anticipato ed Intrastat

Non è più rilevante e non è più motivo di preoccupazione da parte degli operatori nell'ipotesi che si ricevano acconti di pagamento, prima dell'emissione della fattura o dell'invio della merce, in quanto non vi è più l'obbligo di emettere subito la fattura. Non va spedito, ovviamente, il modello Intrastat in relazione agli acconti ricevuti.

Fattura anticipata e modello Intrastat

Nell'ipotesi che venga emessa una fattura a titolo di acconto in un determinato mese ma la fattura definitiva (a saldo) viene emessa successivamente, nel mese successivo o nell'altro mese ancora, il modello Intrastat sarà

spedito telematicamente entro il 25 del mese successivo a quello della data di quest'ultima. Sostanzialmente, tale regola non è mai cambiata fin dal momento in cui è entrato in vigore il Mercato Unico, a far data 1 gennaio 2013.

La emissione della fattura del saldo del pagamento della cessione fa sorgere anche l'obbligo dell'invio del modello Intrastat.

Esempio, prima fattura di acconto il 15 febbraio 2013, fattura definitiva (a saldo) il 26 marzo con contemporanea spedizione della merce, l'operazione dovrà essere oggetto di rilevazione nella dichiarazione riepilogativa degli scambi intracomunitari il 25 aprile 2013.

Emissione fattura prima della spedizione della merce

È da porre in evidenza anche l'ipotesi in cui viene emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria, anteriormente al verificarsi dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato alla data della fattura (art.39, comma 2 D.L. n. 331/93).

Acquisti intracomunitari di beni e modello Intrastat

È da premettere che, anche per gli acquisti intracomunitari, il momento di rilevazione dell'operazione nei modelli Intrastat, bisogna fare riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione, fermo restando quanto è previsto dall'art. 50, comma 7, del D.L. 331/93⁽²⁾.

Eccezione alla regola

A prescindere dal pagamento in tutto o in parte del corrispettivo e indipendentemente dalla fatturazione anticipata, il momento di rilevazione dell'operazione intracomunitaria coincide con la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo dell'operazione.

La rilevanza del documento di trasporto

Assume particolare importanza il momento di conclusione dell'acquisto intracomunitario, vale a dire l'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o al terzo per suo conto dal territorio dello Stato membro di partenza.

Sarà bene, quindi, corredare l'acquisto intracomunitario con una lettera di vettura internazionale che, per via terra, camionisticamente parlando, è data dal C.M.R., (*Convention des Marchandises par route*) stipulata a Ginevra il 9 maggio 1956.

Tale Convenzione è valida anche per i cd. trasporti intermodali con parte di percorso effettuato tramite ferrovia, nave e aereo, a condizione che non si verifichi un'interruzione nel trasporto.

Da ricordare che costituiscono documenti equivalenti del CMR il FCR, quale attestato di presa di consegna, e FCA, come certificato di trasporto.

Assumono importanza ai fini della lettera di vettura internazionale, per i trasporti marittimi, la bill of lading, e per il trasporto aereo, la air way bill.

(2) Comma 7 dell'art. 50 D.L. 331/93: Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

Obbligo di iscrizione all'archivio del sistema Vies

Il primo impegno che un operatore economico deve affrontare, prima di dar luogo ad operazioni intracomunitarie, è stabilito nell'art. 35, comma 15-quarter del DPR 633/72⁽³⁾ che fu introdotto comma aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett.c) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

I soggetti, titolari di partita IVA, devono trasmettere l'istanza all'Agenzia delle entrate direttamente, tramite posta elettronica certi-

ficata, oppure a mezzo servizio postale con raccomandata.

Verifica dalla banca dati Vies

È fondamentale procedere alla verifica preventiva della qualifica di soggetto passivo della controparte residente nello Stato membro della UE, nell'ipotesi di mancanza del codice identificativo IVA della controparte.

L'Agenzia delle entrate ritiene sia sufficiente, per l'operatore nazionale, in attesa della documentazione fiscale richiesta allo Stato estero, indicare, in luogo del codice identificativo IVA del sog-

getto passivo, nel modello Intrastat tanti zeri, per poi, successivamente, procedere alla rettifica del modello Intrastat.

Obbligo di presentazione dei modelli Intrastat da parte degli operatori

Tutti gli operatori residenti nei Paesi membri della UE devono indicare le cessioni e gli acquisti intracomunitari nonché le prestazioni di servizi nei modelli Intrastat per poi inviarli telematicamente all'Agenzia delle Dogane con cadenza trimestrale o mensile, a seconda se superano un certo limite.

In particolare,

Modello	Presentazione	Note
Intra-1 vendite (trimestrale)	Se nei quattro trimestri precedenti sia le cessioni dei beni che le prestazioni rese siano inferiori a 50.000 euro (devono essere entrambe inferiori a 50.000 euro)	Se le cessioni sono inferiori a 50.000 euro mentre le prestazioni sono superiori a 50.000 si passa a mensili
Intra-1 vendite (mensile)	Se nei quattro trimestri precedenti si verifica che o le cessioni di beni o le prestazioni rese siano superiori a 50.000 euro	Nella cadenza mensile le cessioni trascinano le prestazioni e viceversa
Intra-2 acquisti (trimestrale)	Se nei quattro trimestri precedenti si verifica che o le cessioni di beni o le prestazioni rese siano superiori a 50.000 euro	Nella cadenza trimestrale le cessioni trascinano le prestazioni e viceversa
Intra-2 acquisti (trimestrale)	Se nei quattro trimestri precedenti per nessuna delle due categorie (acquisti e prestazioni ricevute) è superato il limite di 50.000 euro	Se una delle categorie supera il limite dei 50.000 euro si passa nella cadenza mensile
Intra-2 acquisti (mensili)	Se nei quattro trimestri precedenti per una delle categorie si supera i 50.000 euro	L'una categoria trascina l'altra.

(3) Comma 15-quarter così dispone: "Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA sulla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 22 del Reg. CEE del 7 ottobre 2003, n. 1798 .

Sbagliare è umano perseverare è diabolico

L'errata scelta del termine commerciale di vendita

Preteso che le operazioni doganali di esportazione devono essere eseguite, giusto quanto disposto dal Codice Doganale Comunitario, presso la Dogana competente per zona di produzione, ovvero dove le merci vengono caricate o imballate per l'esportazione, è necessario ricordare che, generalmente, gli uffici commerciali considerano che un bene si intende venduto solamente al ricevimento dell'ordine, senza pensare che le merci si devono considerare tali solo dopo il buon fine dell'operazione, comprendendo perciò anche il recupero della documentazione che comprovi il beneficio della non imponibilità iva.

Purtroppo però, quasi nella totalità dei casi, le offerte vengono predisposte con la resa EXW (franco fabbrica) dimenticando che con detto termine di resa, in base alle regole dettate dalla Camera di Commercio Internazionale (incoterms 2010) si intende la consegna della merce posta a terra (non caricata) e non sdoganata, quindi i costi per le operazioni doganali, essendo totalmente a carico del compratore, sarà compito del vettore di deci-

dere dove eseguire le operazioni doganali di esportazione, operazione questa, necessaria per legittimare la non imponibilità iva di cui all'articolo 8 del DPR 633/72.

La scelta della resa EXW comporta alti rischi e difficoltà a ricevere di ritorno la bolletta doganale ed il mancato ritorno obbliga gli Uffici Amministrativi ad attivare snervanti ricerche senza l'aiuto del cessionario che non può conoscere il luogo dove si sono svolte le operazioni doganali.

Con la resa EXW trova applicazione l'articolo 8 primo comma, lettera B del DPR 633/72 che prevede che l'operazione doganale e l'uscita delle merci avvengano entro 90 giorni dalla data di fattura o DDT, termine questo a volte difficile da rispettare.

Si ricorda che, trascorsi ulteriori trenta giorni, l'esportatore deve provvedere al versamento dell'imposta.

La nostra Amministrazione ha agevolato la possibilità di operare presso una Dogana estera disponendo che il codice EO-RI, necessario per la compilazione della bolletta doganale, corrisponda con la partita iva

dell'esportatore. Supponendo che l'esportatore venga facilmente in possesso del DAU, sorge il problema di verificare se il codice MRN, relativo all'attestazione di uscita delle merci dall'Unione Europea, risulta essere appurato.

Essendo il citato codice non visualizzabile sul sito dell'agenzia delle Dogane Italiane (il sito Italiano risulta valido solamente per le bollette doganali emesse da Dogane Italiane), si esegue un tentativo sul sito dell'unione Europea che però evidenzia solamente le bollette doganali emesse in un paese comunitario estero con uscita fisica delle merci da altro paese comunitario.

Quindi, per esempio, se l'operazione doganale viene svolta in Germania con uscita sempre da detto paese l'operazione non è rilevata dal sistema informatizzato Italiano né da quello dell'Unione Europea.

In mancanza della prova informatica dell'avvenuta uscita delle merci dall'Unione Europea è necessario presentare all'ufficio doganale i documenti alternativi. L'errata scelta della "resa" EXW da parte degli Uffici Commerciali Esteri è diffusa in tutto il

territorio nazionale, ma in particolare dalle aziende di ceramiche che, senza conoscere i rischi derivanti, vendono tutte le proprie merci con detto errato incoterm.

Sarebbe sufficiente modificare la resa da EXW a FCA (franco caricato sdoganato) ed effettuare tutte le operazioni doganali a partenza, recuperando in fattura le spese relative alle formalità doganali, precedentemente concordate con il proprio doganalista.

Operando in tal senso si potrà utilizzare il proprio spedizioniere doganale di fiducia di zona ed ottenere, senza alcuna difficoltà e con assoluta velocità, sia la

copìa del DAU/DAE che l'attestazione di uscita delle merci dalla UE.

Non va inoltre dimenticato che in presenza di errori nella compilazione della fattura e conseguentemente della bolletta doganale, l'eventuale revisione dell'accertamento potrà essere eseguita senza alcun problema, contrariamente ad una rettifica relativa ad un errore su una bolletta emessa, per esempio, in Lituania.

Chi scrive si sente un po' come Don Chisciotte nella guerra con i mulini a vento.

Sono infatti tanti anni che cerca di convincere gli Uffici commerciali delle nostre Aziende a

modificare la resa, ma purtroppo la maggioranza degli interlocutori sono totalmente sordi.

L'unico aiuto a questa battaglia viene fornito dalle Dogane che durante le verifiche contestano giustamente numerose mancanze di bollette doganali, obbligando così gli esportatori a modificare per il futuro la resa relativa alle vendite estere.

Non ci resta che sperare che le aziende capiscano l'importanza del cambio di "resa" prima di subire un controllo con il conseguente pagamento dell'iva e della sanzione prevista da una a due volte l'imposta evasa.

INSHALLAH

Andrea Toscano



SPEDIZIONI E TRASPORTI INTERNAZIONALI TERRESTRI - MARITTIMI - AEREI



SIN'ERT DNV

**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG. LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI
E' IL NOSTRO LAVORO !!
SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

**CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

Negli ultimi anni si è acceso il dibattito sull'equiparazione dell'Iva all'importazione a un diritto di confine e sul connesso rapporto tra il reato di contrabbando e quello di omesso versamento dell'Iva all'importazione a seguito del mancato pagamento di tale tributo sugli acquisti di merci extra-comunitarie ⁽¹⁾.

Evasione IVA all'importazione

La tematica è stata recentemente affrontata dalla Cassazione penale, la quale ha prospettato soluzioni tra loro differenti ⁽²⁾.

Breve inquadramento normativo

L'art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (di seguito "Tuld"), che contiene la definizione di contrabbando doganale, punisce chiunque sottragga la merce al pagamento dei diritti di confine dovuti.

L'art. 70, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito "Decreto Iva") sanziona, invece, chi evade l'imposta sul valore aggiunto nelle operazioni di importazione di merce proveniente da Paesi extracomunitari, attraverso un richiamo alla normativa in tema di contrabbando, in quanto il legislatore ha previsto che "si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine" ⁽³⁾.

Iva all'importazione come diritto di confine e relative conseguenze: orientamento giurisprudenziale risalente

Il legislatore ha individuato i "diritti doganali" in tutti quei diritti che

la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali (art. 34, comma primo, Tuld). Il comma secondo di tale disposizione legislativa specifica poi che sono diritti di confine tutte le imposte di consumo a favore dello Stato ⁽⁴⁾.

Sul punto, un orientamento giurisprudenziale ormai superato ha sostenuto la natura di "diritto di confine" dell'Iva, in quanto imposta sul consumo.

Proprio il meccanismo applicativo dell'Iva, congegnato in modo tale da far gravare l'imposta sul consumatore finale del bene, porterebbe a considerare l'Iva tra le imposte di consumo a favore dello Stato e, pertanto, tra i diritti di confine.

Se si considera l'Iva un diritto di confine, nel caso di omesso versamento di tale tributo all'atto dell'importazione, si realizza il solo delitto di contrabbando e non an-

che quello di evasione dell'Iva, di cui all'art. 70 Decreto Iva.

Carattere unitario dell'Iva

La più recente giurisprudenza ⁽⁵⁾ ha riconosciuto all'Iva la natura di unico tributo, la cui riscossione viene demandata ad Agenzie fiscali diverse (Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate), per mere ragioni di economia di gestione, giacché l'Iva all'importazione viene riscossa unitamente ai diritti di confine, mentre l'Iva nazionale è autoliquidata dal contribuente e concorre alla formazione del volume d'affari.

A riscontro del carattere unitario dell'Iva, sotto il profilo normativo, occorre rilevare che la quota di Iva versata all'Erario comunitario tiene conto sia dell'Iva riscossa all'importazione che dell'imposta sulle operazioni interne (art. 311, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ex art. 269 Trattato CE).

(1) Con l'entrata in vigore delle norme sulla "liberalizzazione" del transito delle merci nell'ambito della Comunità europea, oggetto materiale del contrabbando e, più in generale, delle importazioni possono essere solo merci di provenienza extra- UE.

(2) Irollo, Sul controverso rapporto fra contrabbando doganale ed evasione dell'Iva all'importazione, in *Il fisco*, 1999, 13973.

(3) *Contra*, Cass. pen., sez. III, 7 maggio 1998, n. 5370 in *Bancadati Fiscovideo*.

(4) Alessi, voce *Dazi doganali*, in *Enc. del dir.*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1961, 705 ss; Ardizzone, voce *Dogana e imposte doganali*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XII, Roma, 1988; Fiorenza, voce *Dogana e tributi doganali* in *Dig. disc. priv. (sez. comm.)*, vol. V, Utet, Torino, 1990, 116 ss.

(5) Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2013, in *D&G on line*; Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2013, n. 1172; Cass. pen., sez. III, 7 settembre 2012, n. 34256; Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2010, n. 16860, in *Bancadati Fisconline*; in senso conforme, Corte di Giustizia, 25 febbraio 1982, C- 16/81, Gaston Schul, in *Banca dati BIG, IPSOA*; Corte di Giustizia, 25 febbraio 1988, C-299/86, Rainer Drexler, in *Foto it.*, 1988, 377.

Tutto ciò è confermato anche dall'art. 70, Decreto Iva, rubricato "applicazione dell'imposta" che, come già anticipato, stabilisce "l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine".

Recente orientamento giurisprudenziale e riflessi sui rapporti tra il reato di contrabbando e quello di evasione dell'Iva all'importazione

Il carattere unitario dell'Iva è stato riconosciuto dalla giurisprudenza a partire dal 2010⁽⁶⁾ e confermato anche con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione 9 gennaio 2013, n. 1172⁽⁷⁾.

In particolare, la vicenda dalla quale trae origine la pronuncia ri-

guarda un'operazione posta in essere tra una società di leasing sammarinese, proprietaria di un'imbarcazione da diporto immatricolata presso il registro dei natanti della Repubblica di San Marino, e un soggetto italiano che ha acquistato e introdotto in Italia quel bene.

A seguito di tale condotta, il Gip del Tribunale di Rimini ha disposto il sequestro preventivo dell'imbarcazione, in quanto ha ritenuto che il natante fosse stato importato nel territorio della Comunità europea, in violazione della normativa doganale comunitaria e interna. Il mancato pagamento dell'Iva all'importazione di sensi dell'art. 70, Decreto Iva nella ricostruzione operata sarebbe equivalso alla sottrazione dei relativi diritti di confine. Tale violazione ha comportato la contestazione in capo al contribuente del reato di contrabbando e di

evasione Iva. La Corte di Cassazione, annullando il provvedimento di sequestro, ha affermato che nelle operazioni di importazione il reato di contrabbando non può configurarsi a causa del mancato assolvimento dell'Iva all'importazione, giacché tale tributo è un'imposta interna e non un diritto doganale. Si riconosce così carattere di unitarietà all'Iva, anche nel rispetto dei principi comunitari di neutralità e di divieto di doppia imposizione espressi dalla Corte di Giustizia.

I giudici infine ritengono che il reato di contrabbando non sia contestabile qualora l'Italia abbia stipulato con lo Stato estero un accordo di cooperazione doganale che preveda l'esenzione delle operazioni dai diritti di confine che, pertanto, non possono essere evasi. Questa circostanza si è verificata nel caso di specie. San Marino ha

(6) Cass., pen., sez. III, 4 maggio 2010, n. 16860

(7) In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 7 settembre 2012, n. 34256



BETA-TRANS S.p.A.
C.A.D. BIANCULLI s.r.l.
Centro di Assistenza doganale

2007
50°

Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"

infatti sottoscritto un Accordo con l'Unione europea in vigore dal 1° aprile 2002, a seguito del quale è entrato a far parte del territorio doganale comunitario e le operazioni poste in essere con tale Stato sono esenti dai diritti di confine.

La Corte di Cassazione ha però chiarito che il reato di evasione dell'Iva all'importazione non è comunque escluso dal predetto Accordo, trattandosi di tributo interno che, secondo i principi del Trattato CE, è dovuto allo Stato al momento dell'ingresso delle merci.

L'unico limite è individuato nel divieto di doppia imposizione: il reato non può essere contestato se si prova che il tributo è stato già assolto anteriormente, come in questo caso, essendo i natanti già stati sottoposti a tassazione all'interno della Repubblica di San Marino.

In conclusione, solamente se non sussiste un Accordo in base al quale non trovino applicazione i diritti di confine all'atto dell'introduzione delle merci in uno dei due Stati, il reato di evasione dell'Iva all'importazione può concorrere con quello di contrabbando. In caso contrario, sarà per definizione escluso il contrabbando doganale.

Possibili implicazioni in ambito tributario del nuovo orientamento giurisprudenziale sul carattere unitario dell'Iva

a. Depositi Iva e duplicazione d'imposta

L'adesione alla tesi del carattere unitario dell'Iva mette in crisi l'orientamento giurisprudenziale che sostiene il recupero a tassazione

dell'Iva in caso di mancata introduzione materiale dei beni nel deposito Iva. Come noto, l'istituto del deposito Iva consente di differire il pagamento dell'imposta dovuta all'atto dell'importazione al successivo momento dell'estrazione della merce dal deposito, in applicazione del regime di sospensione, di cui all'art. 50 bis, quarto comma, d.l. 331 del 1993.

Con un orientamento in contrasto con la tesi dell'unitarietà dell'Iva, la Corte di Cassazione, con le sentenze 19 maggio 2010⁽⁸⁾, ha stabilito che, in assenza di un effettivo immagazzinamento delle merci nel deposito Iva, non possa essere preso in considerazione il pagamento dell'Iva già effettuato mediante l'emissione dell'autofattura all'estrazione, giacché l'Iva all'importazione sarebbe diritto di confine, mentre l'autofatturazione delle merci all'atto del prelievo da un deposito Iva non rappresenterebbe un'effettiva modalità di versamento del tributo, trattandosi di un'operazione neutra di compensazione dell'Iva.

Quanto espresso dalla Suprema Corte si pone in evidente contrasto con i principi recentemente sanciti dalla Cassazione penale in merito al carattere unitario dell'Iva, palesemente l'illegittimità di un recupero a tassazione dell'Iva all'importazione già assolta come tributo interno.

b. Duplicazione d'imposta

La tesi espressa dalla giurisprudenza in merito all'unitarietà dell'Iva assume importanza anche in relazione a tutte le contestazioni che vedono la Dogana richiedere il

versamento dell'Iva all'importazione quando in realtà l'effettivo soggetto passivo d'imposta abbia già assolto l'Iva presso un altro Ufficio competente per l'imposta nazionale. La dogana, per esempio, recupera l'Iva relativa all'incremento della base imponibile derivante dall'inclusione dei diritti di licenza nel valore di transazione, anche nei casi in cui la stessa sia stata regolarmente corrisposta sulle royalties versate ai licenzianti sulla merce venduta. Assunto che l'Iva all'importazione e l'Iva interna hanno la medesima natura, tali pretese comportano un'evidente duplicazione dell'imposta per lo stesso rapporto tributario con conseguente violazione dei principi fondamentali in tema di Iva.

c. Responsabilità solidale degli spedizionieri in ambito Iva

La più recente giurisprudenza giunta a riconoscere nell'Iva un unico tributo, non assimilabile in alcun modo a un diritto di confine, pone in evidenza come i presupposti dell'Iva non possano identificarsi nei presupposti dell'obbligazione doganale.

Tale impostazione dovrebbe condurre a ritenere non ravvisabile una responsabilità solidale dello spedizioniere in relazione al versamento dell'Iva all'importazione.

Tale responsabilità solidale sarebbe, infatti, esclusivamente rinvenibile sulla base delle norme riguardanti l'obbligazione doganale e, dunque, completamente estranee alla disciplina dell'Iva all'importazione.

**Sara Armella
Flavia Di Luciano**

(8) Cass. civ., sez. V, 19 maggio 2010, nn. 12262, 12263, 12264, 12265, 1266, 12267, 12272, 12273, 12274, 12275, 12577, 12578, 12579, 12580 e 12581, in *Bancadati Fisconline*

Il Diritto di Autore è quella proprietà intellettuale attraverso la quale la legge tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, letteratura, all'arte, alla musica, arti figurative, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Diritto d'autore nella comunicazione globale

Formano oggetto di diritto i beni immateriali/incorporali, che per la loro natura seguono una disciplina specifica e particolare.

I diritti su beni immateriali sono disciplinati dal codice civile, nel libro del lavoro, dalle norme sul diritto di autore agli art. 2575 e seg., nonché dalla Legge sul diritto di autore 633/1941, come modificata dalla Legge 248/2000 (legge antipirateria).

Costituiscono oggetto di detta tutela tutte le opere creative che appartengono alle categorie sopra menzionate, purché sia originale la forma rappresentativa, indipendentemente dal loro valore intrinseco e dalla novità.

Ciò che si intende tutelare con il diritto di autore è l'idea stessa, la creazione realizzata in una qualsiasi forma, e non il bene materiale attraverso il quale l'idea viene comunicata agli altri.

Le opere di ingegno tutelate sono quindi quelle che presentano il carattere della creatività, e cioè quell'apporto personale dell'autore che consenta all'opera di prestare un *quid novi* rispetto alle opere preesistenti. Il concetto di creatività coincide quindi, non con quello di novità assoluta, bensì con un grado di originalità tale che consenta di distinguere un'opera dalle altre.

La Suprema Corte con le sen-

tenze n. 5089/2004 e n. 11953/1993 ha chiarito che: *"...il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 della L. 633/1941 di modo che affinché un'opera di ingegno riceva protezione a norma di legge, è sufficiente la sussistenza di un atto di creativo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore..".*

Pertanto alla luce di quanto detto, è importante sostenere che il sorgere di una tutela dipende dalla realizzazione o esteriorizzazione dell'opera e diviene oggetto di tutela soltanto quando è realizzata.

L'unico modo per acquisire in via originaria i diritti che conseguono al diritto d'autore è dunque l'atto creativo per se stesso. Pertanto è il momento creativo che determina il nascere del diritto di autore dell'opera stessa.

Il diritto *de quo* si manifesta sotto due profili diversi, il diritto morale di autore e quello patrimoniale.

Il diritto morale si estrinseca nel diritto di farsi riconoscere autore

dell'opera e di impedire che altri se ne attribuiscono la paternità, ovvero ne facciano oggetto di plagio o di imitazione. La giurisprudenza intervenuta sulla questione ha affermato che: *".... La tutela del diritto alla paternità dell'opera dell'ingegno realizza ad un tempo l'interesse privato e l'interesse pubblico, assicurando all'autore la possibilità di farsi riconoscere attraverso l'opera dell'ingegno ed alla collettività di evitare ogni forma di inganno nell'attribuzione della paternità intellettuale, condizione prima per la difesa della cultura e della verità dell'informazione..."*.

Il diritto patrimoniale invece è il potere di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente, ossia di riprodurla in qualsiasi modo a scopo di lucro.

Oltre al diritto di paternità, tra i diritti morali vi sono ricompresi il diritto di rivelazione, di pubblicazione delle opere inedite, il diritto all'integrità dell'opera e al ritiro dell'opera.

Tra quelli patrimoniali sono compresi anche il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera, il diritto di trascrizione dell'opera orale, il diritto di distribuzione, il diritto di

esecuzione e di rappresentazione in pubblico, il diritto di elaborazione, il diritto di comunicazione, di traduzione, il diritto di noleggio e di dare in prestito.

Alla luce di quanto sopra, si deve perciò ritenere che costituisce una violazione del diritto morale e patrimoniale del diritto di autore, l'utilizzazione di una composizione, costituente "elaborazione di carattere creativo" di un'opera originaria, da parte degli autori della composizione creativa, quando nella utilizzazione stessa difetti il consenso dell'autore dell'opera originaria e quando non venga enunciato nelle forme d'uso il nome dell'autore dell'opera originaria, o non venga esercitato il diritto esclusivo sull'opera derivata con pregiudizio di quello corrispondente sull'opera originaria.

Oggetto di tutela sono anche le opere collettive e le opere composte, realizzate in comunione da più autori.

L'art. 3 della Legge sul diritto di autore tutela le *opere collettive*, definite come quelle opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, artistico, scientifico, come appunto le riviste. Quest'ultime sono protette come opere originali, senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Come già affermato il diritto di autore compete a chi abbia creato l'opera. Secondo il Consiglio di Stato, intervenuto sul punto, detto principio si applica anche quando la singola opera abbia concorso

alla formazione dell'opera collettiva, come è desumibile dagli artt. 3, 6, 7, 12 e 38 l. 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 2576 e 2577 cod. civ. .

Le *opere composte* sono invece quelle opere che seppur realizzate da più autori e utilizzabili separatamente, risultano come una creazione unitaria in cui prevale l'opera nel suo complesso.

A quando detto sino ad ora, per una più completa esposizione del tema trattato, va aggiunto che nell'ambito della tutela riconosciuta al diritto di autore, viene ricompresa anche la tutela del diritto di autore di un'opera divulgata attraverso internet.

Nel sistema di programmazione, di comunicazione e di condivisione di dati, attraverso il quale navigano milioni di utenti, la problematica connessa al tema che si sta analizzando, rileva nel senso di dover garantire il diritto di autore di opere di ingegno che vengono diffuse via Internet.

Ed infatti, non appena si è diffuso il fenomeno Internet, le Istituzioni, sia nazionali che comunitarie, hanno avvertito la necessità di dover fornire una tutela giuridica agli utenti, che abitualmente navigano in rete. Sulla questione si è soffermata anche la giurisprudenza. In effetti si deve considerare che parte dei giuristi non ritenevano che le opere in rete potessero godere della stessa tutela giuridica di un'opera di ingegno tradizionale, in quanto non erano realizzate sul supporto tradizionale.

Detta tesi però non può giustificare il fatto che anche le opere intellettuali in rete, nonostante i problemi di identificazione rispetto alle opere di ingegno tradizionali, deb-

bano ricevere una tutela adeguata. Di fatto la giurisprudenza maggioritaria ritiene l'applicabilità della normativa nazionale in tema di proprietà intellettuale anche alle opere di ingegno divulgate in rete.

Nell'ambito della tutela delle opere di ingegno in rete è inoltre, molto diffusa anche la problematica relativa alla responsabilità del *provider* e degli illeciti commessi dagli utenti.

Poiché non sussiste un obbligo di sorveglianza del *provider*, si sarebbe indotti a ritenere che quest'ultimo andrebbe esente da responsabilità per gli illeciti commessi dagli utenti. In effetti, la concreta conoscenza di una attività illecita non rende il *provider* esente da una responsabilità solidale con l'utente. In realtà si deve specificare che quanto sino a ora sostenuto si verifica solamente nel caso in cui il *provider* non si attivi per bloccare l'illecito, rimuovendo l'informazione dannosa.

In conclusione, si deve ritenere che si attende una più specifica normativa sulla responsabilità del *provider*. Infatti, la direttiva 2000/31/CE, che definisce la responsabilità del *provider* nel caso di illeciti posti in essere dagli utenti della rete, risulta essere carente di quegli elementi che consentono di individuare quando si sia formata la conoscenza dell'illecito del *provider*. La predetta normativa ha solamente introdotto, nel nostro ordinamento, un obbligo generale di sorveglianza del *provider*, che però non mette al riparo dagli innumerevoli e continui illeciti, caratterizzati dal plagio delle opere di ingegno immesse in rete.

Sportello internazionalizzazione

Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha stipulato una convenzione con lo studio Giffoni per la fornitura di alcuni servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazione è uno strumento utile per tutti gli operatori dediti alle problematiche di commercio con l'estero in quanto permette l'aggiornamento continuo ed in tempo reale di tutte le disposizioni doganali.

Particolare importanza assume poi l'aggiornamento delle "regole di origine preferenziale", in quanto si potranno consultare tutti gli accordi di associazione dell'Unione Europea e le regole dei singoli accordi. I protocolli "origine" contenuti negli accordi preferenziali, sono disponibili per gli abbonati, al servizio "Sportello internazionalizzazione", in versione consolidata, sul sito "normativa comunitaria".

Il "pacchetto servizi", denominato "Sportello Internazionalizzazione" è offerto al costo di euro 252,00 IVA inclusa, mediante sottoscrizione di abbonamento annuale.

L'importo dell'abbonamento può essere versato mediante bonifico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO –
AGENZIA 252 – BARBERINI – ROMA
intestato al:

Centro Studi e Servizi Srl
IT12V0558403201000000012922.

L'abbonamento è annuale e comprende:

MODULO DI ADESIONE

FAC-SIMILE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail: info@cnsd.it

Il/la sottoscritto/a _____

(generalità complete)

con sede in _____

(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P. IVA _____

sottoscrive l'abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato "Sportello Internazionalizzazione" al costo di euro 252,00 (duecentocinquantadue) Iva inclusa. Dichiara di aver provveduto al pagamento a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura: _____

Data _____

Firma _____

"Normativa comunitaria"

- Codice doganale comunitario
- DAC
- Regole di origine preferenziale
- Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa comunitaria" è disponibile su internet. Tutte le norme contenute nelle pagine internet in questione possono essere salvate sul computer dell'abbonato. Ad ogni modifica di una norma contenuta nella "Normativa comunitaria", l'abbonato sarà avvisato direttamente via e-mail. Si accede alla pagina web "Normativa comunitaria" unicamente tramite la username e la password che verrà fornita ad ogni abbonato.

Bollettino @Dogana

- newsletter sulle novità in materia doganale comunitaria.

Il bollettino @dogana è inviato settimanalmente via e-mail direttamente a tutti gli abbonati.

Consulenza Doganale "breve"

fornita, su richiesta, via e-mail, direttamente dallo Studio Giffoni di Bruxelles:

- classificazione delle merci;
- interpretazione legislazione doganale;
- interpretazione delle regole di origine;
- consigli sui regimi doganali da applicare all'importazione;
- antidumping.

Sulla GUUE C105 dell'11 aprile 2013 sono state pubblicate le "Linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto".

La Commissione Europea attraverso tale Comunicazione, partendo dalle note esplicative del Sistema armonizzato, detta utili indicazioni in merito alla applicabilità della Regola generale interpretativa (RGI) 3b) con particolare riferimento agli assortimenti.

La RGI 3 definisce i criteri da seguire quando una merce venga ritenuta classificabile nel Sistema Armonizzato (e, *mutatis mutandis*, nella Nomenclatura combinata) in due o più voci. Tale Regola si compone di tre parti condizionate, nel senso che ciascuna di esse è applicabile a condizione che non risulti applicabile la precedente: la sottoregola 3a) definisce il principio di prevalenza della voce più specifica su quella di portata più generale; la sottoregola 3b) si occupa dei prodotti misti, dei prodotti compositi e delle merci presentate in assortimenti per vendita al minuto e stabilisce che la classificazione debba avvenire dando la prevalenza alla materia o all'oggetto che conferisce l'essenzialità all'insieme; la sottoregola 3c), resi-

Classificazione merci per la "vendita al minuto"

duale rispetto alle precedenti, è strettamente convenzionale e prescrive che "nei casi in cui le regole 3a) o 3b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione".

La Regola 3b) in particolare stabilisce che:

(...) b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. (...)

La Regola 3b) si applica naturalmente sempre che il termine "assortimento" non sia presente direttamente nel testo delle voci o delle sottovoci; ove sia lo stesso testo di una posizione tariffaria ad utilizzare il termine as-

sortimento, la classificazione sarà effettuata in base alle RGI 1 e 6⁽¹⁾; vedi ad esempio la NC 8214.20.00 il cui testo fa direttamente riferimento a "utensili ed assortimenti di utensili per manichure o pedicure (comprese le lime da unghie)" o la NC 9605.00.00 "assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti".

Valga la stessa considerazione qualora alla qualificazione "assortimento" rimandino note di sezione, di capitolo o di sottovoce (vedi ad es. nota 3 della sezione VI).

Fatte queste premesse il punto fondamentale è: quali caratteristiche deve possedere un insieme di prodotti presentati congiuntamente per poter essere considerato un "assortimento condizionato per la vendita al minuto" e quindi, ai fini della applicazione della Regola 3b), come un'unica merce?

Le note esplicative del Sistema armonizzato dettano le seguenti condizioni (cfr. nota X):

★ l'insieme deve essere composto da almeno due oggetti diversi classificabili "a pri-

(1) RGI 1: titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

RGI 6: La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili

ma vista" in voci differenti;

★ i prodotti che compongono l'assortimento devono essere presentati insieme per soddisfare uno specifico bisogno o per poter svolgere una determinata attività;

★ i prodotti devono essere condizionati per la vendita al minuto ed imballati congiuntamente (in scatole, astucci, ecc.).

① Il primo punto appare scontato: se i prodotti che compongono l'insieme risultano classificabili alla medesima voce (ed alla medesima sottovoce) la regola 3b) risulta ridondante; il punto di partenza è quindi che vi siano almeno due oggetti classificabili in diverse posizioni.

② La seconda condizione costituisce lo snodo fondamentale per l'applicazione della Regola: i prodotti che compongono l'assortimento, seppure diver-

si e distinti, devono essere accomunati da una caratteristica di unitarietà in termini di utilizzo; devono cioè contribuire a soddisfare un medesimo bisogno o a svolgere una determinata attività. L'elemento che "lega" i singoli prodotti dell'insieme rendendoli parte di un "assortimento" è quindi un elemento di scopo. L'unitarietà di indirizzo va peraltro letta in senso ampio, nel senso che per soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere una determinata attività non è necessario che i singoli prodotti debbano essere utilizzati secondo una sequenza o un ordine prestabilito, potendo anche essere utilizzati in ordine casuale.

Le Linee guida 2013/C/105 fanno ricorso a numerosi esempi per chiarire questo aspetto. Un assortimento bagno/benessere composto da doccia schiuma,

bagno schiuma, sapone da toilette, lozione corpo, lozione viso, nonché una spugna o un guanto da toilette, può essere classificato come assortimento ai sensi della Regola 3b) dal momento che tutti i prodotti compresi nell'assortimento sono unitariamente ed in maniera complementare destinati a soddisfare un medesimo bisogno. Se il set di cui sopra comprendesse anche oggetti non immediatamente utilizzabili in combinazione con gli altri (vedi ad esempio pantofole, candele profumate, specchietto tascabile) non risulterebbe invece applicabile la Regola 3b) dal momento che verrebbe meno la condizione di unitarietà di scopo. Parimenti un assortimento da spiaggia composto da un telo mare e da un frisbee non può configurare un assortimento condizionato per la vendita al



Diritto doganale
Avvocati fiscalisti
Contenzioso tributario
Fiscalità dell'energia
Iva e Accise
Tributario nazionale e internazionale

Genova
10121, p.zza De Ferrari 1/2
Tel. +39 010 8593200

Milano
20121, piazzetta Paffoni 1/3
Tel. +39 02 78625150

Studio Legale Tributario
segreteria@studioarmella.com | www.studioarmella.com

minuto ai sensi della Regola 3b), dal momento che i due prodotti non sono correlati tra di loro e rispondono a due esigenze diverse (bagno e svago/gioco).

Gli stessi regolamenti di classificazione forniscono esempi significativi. Il Regolamento (UE) 1129/2012 ad esempio detta la classificazione di un assortimento condizionato per la vendita al minuto composto da una valigetta sagomata contenente 2 mazzi di carte da gioco, 300 fiches da poker, un bottone dealer, un DVD di istruzioni. Essendo l'assortimento composto da articoli tutti funzionali ad una determinata attività (il gioco del poker) il regolamento considera applicabile la Regola 3b) e classifica l'assortimento alla NC 9504.40.00 come "carte da gioco", essendo le carte da gioco l'elemento caratterizzante l'insieme.

Ne consegue che gli assortimenti nei quali uno o più articoli non sono correlati con tutti gli altri per soddisfare un medesimo bisogno o svolgere una specifica attività, non possono essere considerati come assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della Regola 3b), di modo che ciascun articolo componente l'assortimento dovrà essere classificato autonomamente; le Linee guida chiariscono pertanto che non è possibile comporre un assortimento a partire da un c.d. "assortimento mancato", separando l'elemento non

correlato e considerando assortimento tutto il resto. La condizione essenziale è infatti che tutti gli articoli componenti l'assortimento siano correlati tra di loro, è sufficiente che uno solo uno di essi non soddisfi tale condizione per far perdere la caratteristica di assortimento condizionato per la vendita al minuto a tutto l'insieme, rendendo necessaria la classificazione separata di ciascun oggetto. Unica eccezione si verifica quando il prodotto "intruso" abbia un valore modesto e trascurabile rispetto all'insieme: è il caso della regola de minimis che consente di classificare come assortimento condizionato per la vendita al minuto un insieme all'interno del quale un oggetto non sia correlato con tutti gli altri, purché tale oggetto risulti del tutto accessorio e trascurabile rispetto all'insieme, vengano cioè rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'articolo sia meramente accessorio rispetto all'insieme;
- b) non alteri le caratteristiche dell'assortimento;
- c) abbia un valore trascurabile rispetto al valore dell'assortimento;
- d) abbia di per sé un uso pratico irrilevante o limitato nel tempo.

In definitiva è dunque possibile affermare che, con riferimento ad un assortimento, l'accertamento della condizione di unitarietà di scopo non può prescindere da un'analisi particolareggiata di ogni singolo caso.

③ La terza condizione riguarda la presentazione: un assortimento condizionato per la vendita al minuto ai sensi della Regola 3b), è tale se le merci che lo compongono sono presentate contemporaneamente, sulla medesima dichiarazione e nella stessa confezione in maniera tale da non rendere necessario un ulteriore ricondizionamento.

Il confezionamento separato è consentito solo nei casi in cui ad esempio, per composizione chimica, dimensione, peso o forma gli articoli componenti l'assortimento non possano essere condizionati insieme, purché le singole confezioni facciano chiaramente riferimento l'una all'altra o comunque i documenti menzionino chiaramente l'abbinamento tra i diversi imballaggi (cfr. parte C punto 2 delle Linee guida).

Da ultimo non appare superfluo sottolineare che, in materia di origine preferenziale, gli assortimenti come definiti nella RGI 3 vengono presi in esame dai singoli protocolli⁽²⁾ e viene generalmente stabilito che i medesimi assortimenti possono essere considerati originari solo se ogni singolo prodotto componente l'assortimento è originario, a meno che, gli eventuali prodotti non originari che lo compongono non superino in valore il 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento (regola de minimis).

E. P.

(2) Cfr. tra gli altri, ad esempio, art. 82 DAC; art. 9 protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa relativo all'accordo UE – Repubblica di Corea (GUUE L127/2011); art. 9 in Appendice I (Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) alla Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GUUE L54/2013).

Anasped

Roma

10-11 Maggio

2013



Presso l'Hotel Mediterraneo di Roma il 10 e l'11 maggio si sono svolte l'assemblea straordinaria ed ordinaria della Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Il 10 maggio, alla presenza del notaio Dott.ssa Daniela Menghi, si è svolta l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, che oltre a introdurre modifiche legislative obbligatorie ha consentito di introdurre delle modifiche sostanziali all'organizzazione della Federazione.

L'11 maggio si è potuto procedere all'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

I lavori assembleari sono stati aperti dalla relazione morale del presidente uscente Massimo De Gregorio che ha ripercorso l'attività svolta dall'associazione nei tre anni trascorsi:

"Sono stati particolarmente impegnativi e indirizzati, oltre che ad affrontare i problemi di carattere tecnico di rappresentanza, a ricreare le disponibilità finanziarie necessarie per la gestione ordinaria delle attività di carattere amministrativo e fiscale per regolarizzare la posizione della Federazione in conformità alle nuove normative per la costituzione di una segreteria operativa.

Tutto ciò è stato realizzato grazie alla fattiva collaborazione

Modifica Statuto

rinnovo cariche sociali

dei Consiglieri e all'impegno particolare di alcuni che, con spirito di sacrificio, hanno dedicato tempo e risorse per la realizzazione non solo degli obiettivi prefissi all'atto dell'insediamento, ma soprattutto per lo svolgimento della normale attività di rappresentanza.

L'Anasped ha finalmente riconquistato il ruolo per cui era stata creata: rappresentare la categoria sia a livello nazionale che internazionale.

L'evento del 15 marzo a Napoli ha visto la partecipazione di tutte le organizzazioni di categoria nonché delle delegazioni Europee aderenti alla Confindustria e la presenza delle amministrazioni delle Dogane.

Seppur in tale occasione abbiamo raggiunto solo in parte l'obiettivo prefissato, siamo riusciti a portare all'attenzione di tutti, anche attraverso la stampa, il ruolo svolto dalla nostra professione e l'esistenza di una realtà rappresentativa nazionale ed europea, che contribuisce in maniera determinante allo sviluppo del commercio internazionale.

Abbiamo così potuto chiarire che l'Anasped è impegnata a livello europeo a difendere il futuro della categoria, in sinergia con gli altri partner Confindustria, partecipando attivamente alle consultazioni nei gruppi di contatto della Taxud per la procedura di refusione e la formazione delle nuove disposizioni di applicazione del codice modernizzato.

Tuttavia è doveroso rilevare che, a livello nazionale, sebbene l'implementazione informatica, attuata in conformità alla normativa europea, ci consentirà di avvantaggiarci di nuove procedure per la riduzione dei tempi di sdoganamento, contestualmente le nostre responsabilità sono aumentate in maniera spropositata con l'applicazione delle nuove circolari emanate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: non ultime quelle sulle sanzioni, quelle inerenti alla compilazione del campo 44, quelle sullo sportello unico e quelle afferenti alla questione royalties.

La ricerca costante di un responsabile solidale da affiancare all'operatore economico, sia esso

importatore che esportatore, ha rivalutato l'importanza della nostra rappresentanza diretta e la previsione del nuovo codice di riconoscerla anche alle persone giuridiche, eliminando definitivamente la riserva prevista dall'art. 5 del Reg. 2913/92.

In tale ottica, il prossimo direttore dovrà lavorare attentamente per il futuro della nostra professione: l'attività è ormai del tutto informatizzata e presto l'interoperabilità con le altre amministrazioni diventerà ancora più specialistica e tecnica.

Sicuramente la formazione professionale avrà un ruolo determinante per chi continuerà o vorrà accedere a tale professione. Essa non dovrà essere più indirizzata semplicemente a conoscenze didattiche ma dovrà essere costruita sulle prospettive introdotte con l'adozione del nuovo codice doganale modernizzato.

Il futuro della Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali è legato soprattutto al numero di giovani che riusciremo a coinvolgere e a formare per questa professione: l'inventiva e l'interesse sono linfa vitale per l'associazione.

Il prossimo triennio sarà sicuramente determinante per il nostro futuro. Ci aspetta un periodo intenso durante il quale dovremo operare in maniera coordinata sia a livello Nazionale che Europeo in particolare su:

Strategia Nazionale

- Pianificare una politica di acquisizione di soci, lavorando soprattutto per coinvolgere i giovani spedizionieri;

- L'attribuzione della gestione del futuro elenco dei Rappresentanti Doganali.

- Ricercare i possibili nuovi compiti attribuibili ai sensi dell'ar-

ticolo 1 della Legge 25 luglio 2000 n. 213 dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dagli enti locali;

- Applicazioni dei testi di legge, dei regolamenti comunitari e delle procedure in maniera uniforme sul territorio nazionale;

- Attivazione dello Sportello Unico Doganale, al fine di velocizzare e semplificare la nostra attività eliminando la frammentazione e burocratizzazione imposte dalle amministrazioni coinvolte;

- Modifica del sistema sanzionatorio (articolo 303 del TULD);

- Creazione di un progetto informatico di controllo delle nostre dichiarazioni doganali, al fine di limitare le sanzioni.

Strategia Europea

Attraverso la nostra partecipazione attiva nella Confiad dovremo cercare di ottenere:

- il riconoscimento di Standard Comuni per i Rappresentanti Doganali che valorizzino la nostra figura Professionale;

- la standardizzazione dei controlli doganali e l'analisi di rischi comuni a livello europeo, al fine di evitare distorsioni di traffico;

- la realizzazione di una piattaforma informatica che consenta lo scambio dei dati tra i Paesi Europei, per la realizzazione di una unica banca dati per lo sdoganamento centralizzato;

- l'armonizzazione del sistema fiscale Iva e sanzionatorio;

- il riconoscimento dello Status di AEO al Rappresentante Doganale che abbia i requisiti standard".

Il Presidente federale Onorevole Cosimo Ventucci ha dichiarato:

"Sono onorato di presiedere l'associazione degli spedizionieri doganali che, tra le professioni liberali, è sicuramente una delle più esposte al cambiamento. Ciò

è dovuto non solo ai continui mutamenti delle sue competenze, per effetto dell'evoluzione del quadro giuridico di riferimento ma, soprattutto dalla velocità con cui si trasforma lo scenario economico internazionale e, con esso, le dinamiche di scambio delle merci.

L'ANASPED continuerà con rinnovato vigore a tutelare e valorizzare la figura dello spedizioniere doganale/doganalista, quale qualificato fornitore di servizi di rappresentanza dinanzi agli Uffici dell'amministrazione finanziaria, consapevole del ruolo indispensabile di interlocutore professionale dell'impresa soprattutto nei rapporti con l'autorità doganale".

Ai lavori ha partecipato il Presidente del Consiglio Nazionale Giovanni De Mari che ha rappresentato le prospettive future della professione e l'impegno del Consiglio nel perseguire in tutte le sedi la difesa del ruolo dello Spedizioniere Doganale. "La nostra missione avrà successo. Contribuiremo all'affermazione dei valori deontologici e renderemo possibili tutte le iniziative volte alla formazione degli iscritti e dei giovani che vogliono cimentarsi in questa affascinante professione".

A conclusione dei lavori, l'assemblea, dopo un ampio e fruttuoso dibattito, ha riconfermato all'unanimità alla Presidenza Federale l'Onorevole Cosimo Ventucci, approvato e condiviso gli obiettivi della relazione morale presentata dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha quindi confermato alla Presidenza il dott. Massimo De Gregorio e su sua proposta nominato quali Vice Presidenti, Tauro Stella e Davide Cabiati.

Massimo De Gregorio

Giurisprudenza com

Corte di Giustizia, Sez. II^a, sentenza 18/4/2013, causa C 595/11 - Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Arestis - Steinel Vertrieb GmbH c/ Hauptzollamt Bielefeld

Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte - Applicabilità dei dazi antidumping definitivi a prodotti classificati nella sottovoce doganale prevista dal regolamento antidumping - Prodotto interessato - Ambito di applicazione

Il regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL i) originarie della Repubblica popolare cinese, nonché il regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, riguardano tutti i prodotti aventi le medesime caratteristiche essenziali previste da tali regolamenti e classificabili altresì nella sottovoce ex 8539 31 90 della nomenclatura combinata. Qualora dovesse emergere che nuovi tipi di prodotti, pur essendo classificabili nella sottovoce doganale contemplata da un regolamento antidumping, non presentano tutte le altre caratteristiche specificate in

tale regolamento, tali prodotti non possono essere assoggettati ad un dazio antidumping senza un previo esame se i medesimi prodotti siano, anch'essi, oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

La Steinel Vertrieb ha sviluppato un sensore di luminosità dotato di un adeguato programma di controllo. Su tale base, essa ha ideato e fatto brevettare un dispositivo (detto "interruttore crepuscolare") destinato a corredare lampade che consente l'accensione nonché lo spegnimento automatici delle medesime in funzione della luminosità naturale, senza che tali operazioni vengano influenzate dalla luce prodotta dalla lampada stessa. Nel 2007 e nel 2008 la Steinel Vertrieb ha importato dalla Cina lampade a risparmio energetico di una potenza, rispettivamente, di 11, 15 e 18 watt e le ha dichiarate nella sottovoce 8539 39 00 della NC per poterle immettere in libera pratica senza riscossione di dazi doganali.

I prodotti importati sono lampade fluorescenti funzionanti a corrente alternata, costituite da un tubo fluorescente spiraliforme a codo caldo posto sotto un vetro di protezione e munite di uno zoccolo contenente una zavorra ed un interruttore crepuscolare sviluppato e brevettato dalla società ricorrente. In seguito ad un controllo, la Dogana di Bielefeld ha considerato che le lampade a risparmio energetico importate dalla Steinel Vertrieb rientrassero nella sottovoce 8539 31 90 della NC e che, per tale motivo, l'importazione di tali lampade fosse soggetta al dazio antidumping previsto dai regolamenti CFL-i. Di conseguenza, con decisioni datate 31 marzo, 17 maggio, 13 luglio e 30 agosto 2010, la dogana ha imposto alla Steinel Vertrieb un dazio antidumping per

un importo totale di euro 485 240,07. Nel giudizio avviato a seguito del recupero, la Steinel Vertrieb ha evidenziato, senza essere contraddetta su tale punto dalla Dogana, che, all'epoca in cui il regolamento n. 255/2001 ha istituito il dazio antidumping provvisorio sulle lampade CFL-i originarie della Cina e alcuni altri Paesi del sud-est asiatico, soltanto la Steinel Vertrieb e un'altra società producevano, nell'Unione, lampade fluorescenti dotate di un interruttore crepuscolare. All'epoca, la Cina produceva unicamente lampade fluorescenti sprovviste di questo tipo di dispositivo. La dogana sosteneva in giudizio che le lampade fluorescenti compatte importate dalla Steinel Vertrieb dovessero essere classificate nella sottovoce 8539 31 90 della NC, poiché si trattava di lampade fluorescenti compatte funzionanti a corrente alternata. Tali prodotti avrebbero dovuto, per tale motivo, essere assoggettati al dazio antidumping previsto dai regolamenti CFL i.

La Corte, investita del tema dell'applicabilità dei regolamenti CFL-i anche ai prodotti in questione, ha osservato che in base a tali regolamenti, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati o integrati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 e originarie della Cina, nonché sulle importazioni del medesimo prodotto provenienti dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine. Ad avviso della Corte, il testo stesso dell'articolo 1, paragrafo

unitaria e nazionale

1, dei regolamenti CFL i e, in particolare, l'espressione "classificabili al codice NC ex 8539 31 90", consente di giungere alla conclusione che l'eventuale classificazione di un prodotto in questa voce doganale non comporta automaticamente l'assoggettamento del prodotto di cui trattasi al dazio antidumping previsto dalla summenzionata disposizione.

A tale proposito, dagli articoli 1 e 9, paragrafo 4, del regolamento di base emerge, in particolare, che soltanto i prodotti che sono stati oggetto di un'inchiesta antidumping possono essere sottoposti a misure antidumping, qualora sia stato accertato che i prodotti di cui trattasi sono esportati nell'Unione ad un prezzo inferiore al prezzo dei prodotti simili che sono oggetto dell'inchiesta antidumping.

Pertanto, qualora si tratti di nuovi tipi di prodotti che non erano fabbricati nel paese sottoposto all'inchiesta antidumping al momento dell'adozione del regolamento antidumping, quali quelli di cui trattasi nel giudizio portato innanzi la Corte, l'assoggettamento di tali nuovi tipi di prodotti al dazio antidumping dipende non soltanto dalla loro classificazione nella sottovoce della NC prevista da tale regolamento, bensì anche dal fatto che tali prodotti riuniscono tutte le caratteristiche prescelte dal suddetto regolamento ai fini della loro identificazione. Qualora dovesse emergere che nuovi tipi di prodotti, pur essendo classificabili nella sottovoce doganale contemplata da un regolamento antidumping, non presentano tutte le altre caratteristiche specificate in tale regolamento, tali prodotti non possono essere assoggettati ad un dazio antidumping senza un previo esame se i medesimi prodotti siano, anch'essi, oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

Corte di Giustizia, Sez. VIII^a, sentenza 7/3/2013, causa C 182/12 - Pres. Jarasiusas, Rel. Toader - Gabor Fekete c/ Nemzeti Ado

Condizioni di esonero totale dai dazi all'importazione - Importazione in uno Stato membro di un veicolo il cui proprietario è stabilito in un paese terzo - Uso privato del veicolo autorizzato dal proprietario in forma diversa da un contratto d'impiego concluso con l'utilizzatore - Mancato esonero

L'articolo 561, paragrafo 2, delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che l'esonero totale dai dazi all'importazione previsto da tale disposizione per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione europea può essere concesso soltanto se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori di detto territorio.

Il sig. Fekete, residente in Ungheria e avente la doppia cittadinanza ungherese e della Guinea Bissau, è sia fondatore sia presidente del consiglio di amministrazione della fondazione «Együtt Afrikáért Alapítvány» (Insieme per l'Africa), con sede nella Guinea Bissau. Tale fondazione è proprietaria di un'autovettura privata di tipo Cadillac Escalade che ha introdotto nel territorio dell'Unione, senza dichiarazione in dogana, in regime di ammissione temporanea in esonero totale dai dazi di importazione. Tale veicolo è utilizzato a fini privati dal sig. Fekete all'interno del territorio doganale dell'Unione. Stando alle informazioni fornite dal giudice del rinvio e dal governo ungherese, mentre conduceva il veicolo di cui trattasi, il sig. Fekete è stato sottoposto a un con-

trollo, il 13 aprile 2011, da parte degli agenti della polizia di Székesfehérvár (Ungheria). In occasione dell'interrogatorio di polizia, il sig. Fekete avrebbe dichiarato che non disponeva di un'autorizzazione a utilizzare tale veicolo in quanto era il fondatore e il presidente del consiglio di amministrazione di detta fondazione. Dal momento che il ricorrente non aveva potuto dare prova dello status doganale del veicolo, in data 14 aprile 2011 l'autorità doganale ha avviato un procedimento d'ufficio a tale scopo.

Il 13 maggio 2011, nel contesto di tale procedimento, il sig. Fekete ha presentato un documento dattilografato in ungherese, datato 1° settembre 2008, che sarebbe stato redatto in Senegal dal sig. Toure Mourdje, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione Együtt Afrikáért Alapítvány. Tale documento autorizzerebbe il sig. Fekete a utilizzare e condurre il veicolo di cui trattasi. Al riguardo, in giudizio l'Amministrazione doganale ungherese ha rilevato che, mentre l'autorizzazione in esame sarebbe stata sottoscritta nel 2008 e non risulterebbe firmata da due testimoni, come esige il diritto ungherese, il certificato di immatricolazione di tale veicolo in Guinea Bissau risalirebbe, dal suo canto, al 30 marzo 2011, ossia un mese prima del controllo di polizia effettuato in Ungheria. Con una decisione del 18 maggio 2011, l'autorità doganale di primo grado ha considerato che l'ammissione temporanea di detto veicolo aveva avuto luogo in violazione delle regole del diritto dell'Unione in quanto il sig. Fekete non disponeva di un contratto d'impiego che prevedesse l'uso del veicolo a fini privati, ai sensi dell'articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. Questa autorità ha pertanto deciso che, conformemente all'articolo 202 del codice

doganale, era sorto un debito doganale relativamente a tale veicolo e ha disposto il pagamento di un importo pari a HUF 729 355 (circa EUR 2 500) a titolo dei dazi doganali e di HUF 2 005 727 (ossia circa EUR 7 000) a titolo dell'imposta sul valore aggiunto. Il sig. Fekete ha allora impugnato tale decisione dinanzi all'autorità doganale di secondo grado rilevando che il veicolo di cui trattasi, appartenente a una fondazione, era entrato nel territorio dell'Unione in applicazione delle disposizioni della convenzione detta «Convenzione di Istanbul», approvata con la decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993. Inoltre, sosteneva che l'autorità doganale si era ingiustamente fondata sulla mancanza di un contratto d'impiego, ai sensi dell'articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, per negare il beneficio dell'esonero totale dai dazi doganali. L'autorità doganale, considerato che egli non disponeva di un siffatto contratto, avrebbe dovuto soltanto verificare se l'uso privato di tale veicolo fosse stato "comunque autorizzato [dal proprietario]", ai sensi di tale disposizione. Al riguardo, il sig. Fekete affermava di avere prodotto una valida autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione della fondazione Együtt Afrikáért Alapítvány che lo legittimava ad utilizzare e condurre il veicolo appartenente alla fondazione. In ogni caso, il sig. Fekete riteneva che avrebbe dovuto essere considerato un dipendente di detta fondazione, sulla base dell'attività che lo stesso svolgeva in seno a quest'ultima, anche se non poteva essere qualificato come tale secondo le norme del diritto nazionale. Il sig. Fekete, a seguito del rigetto della sua impugnazione, ha presentato ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria unghere-

se, che ha investito la Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale. Con tale questione, il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 561, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione debba essere interpretato nel senso che l'esonero totale dai dazi all'importazione per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione possa essere concesso solo qualora tale uso privato sia stato previsto in un contratto che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori da tale territorio o, al contrario, nel senso che detto esonero può altresì essere accordato quando la persona è, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto d'impiego, comunque autorizzata dal proprietario del veicolo ad utilizzarlo per siffatti fini privati.

Ad avviso della Corte di Giustizia, dal tenore letterale dell'articolo 561, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di applicazione emerge che, nel contesto di detta disposizione, la concessione di un esonero totale dai dazi all'importazione è subordinata alla condizione che tale persona fisica sia alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto stabilito fuori da tale territorio o che sia "comunque autorizzato" dal proprietario di detto mezzo di trasporto. Tuttavia, nel caso di un'utilizzazione del veicolo a scopo privato, il secondo comma di tale articolo precisa che l'uso privato deve essere stato previsto dal contratto d'impiego. Pertanto, dal combinato disposto di tali due commi emerge che, se è vero che un utilizzo a fini commerciali indubbiamente può essere "comunque autorizzato [dal proprietario]" al fine di ottenere un esonero totale dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazio-

ne, non ricorre tale fattispecie qualora si tratti di un utilizzo a fini privati, che può rientrare soltanto nell'ambito di un rapporto di impiego e deve necessariamente essere previsto in un contratto di lavoro. Inoltre, l'attuale formulazione dell'articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione risulta dal regolamento n. 993/2001, che, come emerge dal considerando 9 di quest'ultimo, ha effettuato solo una semplificazione e una razionalizzazione delle disposizioni figuranti nel titolo III della parte II del regolamento n. 2454/93, che disciplinano, in particolare, l'ammissione temporanea. Infatti, l'articolo 1, punto 28, del regolamento n. 993/2001 ha sostituito il titolo III del regolamento n. 2454/93, intitolato "Regimi doganali economici", nel quale figuravano gli articoli 496-787 di detto regolamento, con un nuovo titolo III, parimenti intitolato "Regimi doganali economici", e nel quale figurano, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 993/2001, gli articoli 496-592 del regolamento di applicazione. Orbene, ha concluso la Corte, anche gli articoli corrispondenti all'articolo 561, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, nella versione di tale regolamento anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 993/2001, ossia gli articoli 718, paragrafi 1, 3, lettere a) e b), 6 e 7, lettera b), secondo trattino, nonché 719, paragrafo 4, lettera b), subordinavano la concessione dell'esonero totale dai dazi all'importazione di un veicolo importato, nel caso di un utilizzo a fini privati da parte di una persona stabilita nell'Unione che non fosse il relativo proprietario, alla condizione che tale soggetto fosse legato al proprietario da un contratto di lavoro e che l'uso privato fosse previsto in quest'ultimo.

Alessandro Fruscione

Studio Santacroce-Procida-Fruscione